*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1*
*Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

**Anno 164° - Numero 114**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Mercoledì, 17 maggio 2023**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
**2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
**3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
**5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

## SOMMARIO

**Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste**



**Ministero dell'interno**



**Ministero del lavoro e delle politiche sociali**



**Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 2023.

**Conferimento di medaglia di bronzo «Ai Benemeriti della salute pubblica».**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 agosto 1867, n. 3872;

Visto il regio decreto 25 febbraio 1886, n. 3706;

Visto il decreto luogotenenziale 25 novembre 1915, n. 1711;

Visto il regio decreto 25 novembre 1929, n. 2193;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 344;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1952, n. 637;

Udita la Commissione centrale permanente per il conferimento di ricompense ai «benemeriti della salute pubblica» ed «al merito della sanità pubblica» nelle sedute dell'8 novembre 2022 e 19 gennaio 2023;

Considerato, in particolare, il valore dell'impegno profuso in occasione della pandemia COVID-19;

Su proposta del Ministro della salute;

Decreta:

È conferita la Medaglia di Bronzo «Ai Benemeriti della salute pubblica» a favore di:

sig. Claudio Filippi;

sig.ra Giovanna Boffelli;

dott. Luca Rota.

Roma, addì 12 aprile 2023

MATTARELLA

SCHILLACI, *Ministro della salute*

23A02816

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 2023.

**Conferimento di medaglia d'oro «Ai Benemeriti della salute pubblica».**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 agosto 1867, n. 3872;

Visto il regio decreto 25 febbraio 1886, n. 3706;

Visto il decreto luogotenenziale 25 novembre 1915, n. 1711;

Visto il regio decreto 25 novembre 1929, n. 2193;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 344;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1952, n. 637;

Udita la Commissione centrale permanente per il conferimento di ricompense ai «benemeriti della salute pubblica» ed «al merito della sanità pubblica» nella seduta del 19 gennaio 2023;

Considerato, in particolare, l'elevato valore dell'impegno profuso in occasione della pandemia COVID-19;

Su proposta del Ministro della salute;

Decreta:

È conferita la medaglia d'oro «Ai Benemeriti della salute pubblica» a favore di:

dott. Andrea Piccioli.

Roma, addì 12 aprile 2023

MATTARELLA

SCHILLACI, *Ministro della salute*

23A02817

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 2023.

**Conferimento di medaglia d'oro «Al Merito della sanità pubblica».**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto luogotenenziale 7 luglio 1918, n. 1048;

Visto il regio decreto 25 novembre 1929, n. 2193;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 344;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1952, n. 637;

Udita la Commissione centrale permanente per il conferimento di ricompense ai «benemeriti della salute pubblica» ed «al merito della sanità pubblica» nelle sedute del 24 novembre 2021, 2 febbraio 2022, 23 febbraio 2022, del 23 marzo 2022, del 19 gennaio 2023 e 3 aprile 2023;

Considerato, in particolare, l'elevato valore dell'impegno profuso in occasione della pandemia COVID-19;

Su proposta del Ministro della salute;

Decreta:

È conferita la medaglia d'oro «Al merito della sanità pubblica» a favore di:

Bandiera del Corpo sanitario dell'Esercito italiano;
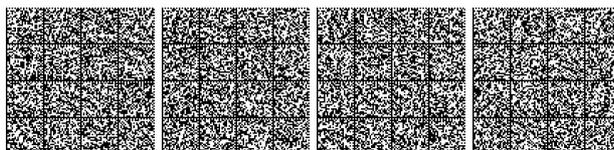
Bandiera della Marina militare - Corpo sanitario;

Bandiera dell'Aeronautica militare - Servizio sanitario;

Bandiera dell'Arma dei carabinieri - Servizio sanitario;

Bandiera della Guardia di finanza;

Confederazione nazionale Misericordie d'Italia;

Croce rossa italiana - C.R.I.;

Dipartimento della protezione civile;

Istituto superiore sanità - ISS;

Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri - FNOMCEO;

Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche - FNOPI;

Federazione nazionale ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione - FNO - TSRM - PSTRP;

Federazione ordini farmacisti italiani - FOFI;

Federazione nazionale ordini veterinari italiani - FNOVI;

Federazione nazionale degli ordini dei biologi - FNOB;

Consiglio nazionale ordine psicologi - CNOP;

Federazione nazionale degli ordini della professione di ostetrica - FNOPO;

Consiglio nazionale ordine assistenti sociali - CNOAS;

Federazione nazionale degli ordini dei chimici e dei fisici - FNCF.

Roma, addì 12 aprile 2023

MATTARELLA

SCHILLACI, *Ministro della salute*

23A02818

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 2023.

**Conferimento di medaglia di bronzo «Al Merito della sanità pubblica».**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto luogotenenziale 7 luglio 1918, n. 1048;

Visto il regio decreto 25 novembre 1929, n. 2193;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 344;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1952, n. 637;

Udita la Commissione centrale permanente per il conferimento di ricompense ai «benemeriti della salute pubblica» ed «al merito della sanità pubblica» nella seduta dell'8 novembre 2022;

Considerato, in particolare, il valore dell'impegno profuso in occasione della pandemia COVID-19;

Su proposta del Ministro della salute;

Decreta:

È conferita la medaglia di bronzo «Al Merito della sanità pubblica» a favore di: 3º Stormo - Aeronautica militare.

Roma, addì 12 aprile 2023

MATTARELLA

SCHILLACI, *Ministro della salute*

23A02819

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 2023.

**Conferimento di medaglia d'oro «Ai Benemeriti della salute pubblica».**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 agosto 1867, n. 3872;

Visto il regio decreto 25 febbraio 1886, n. 3706;

Visto il decreto luogotenenziale 25 novembre 1915, n. 1711;

Visto il regio decreto 25 novembre 1929, n. 2193;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 344;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1952, n. 637;

Considerato, in particolare, l'elevato valore dell'impegno profuso in occasione della pandemia COVID - 19;

Su proposta del Ministro della salute;

Decreta:

È conferita la medaglia d'Oro «Ai Benemeriti della salute pubblica» a favore di: Gen. Div. CC Paolo Carra.

Roma, addì 21 aprile 2023

MATTARELLA

SCHILLACI, *Ministro della salute*

23A02820

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 3 aprile 2023.

**Adozione del Piano d'azione per ridurre l'introduzione in natura di specie esotiche invasive di piante di interesse ornamentale.**

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e, in particolare, l'art. 2 che ha ridenominato il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» in «Ministero della transizione ecologica» e ne ha ridefinito le funzioni;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e, in particolare, l'art. 4 che dispone che il «Ministero della transizione ecologica» è ridenominato «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica»;

Visto il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive»;

Visto, in particolare, l'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, che prevede che entro tre anni dall'adozione dell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adotta con uno o più decreti, sentiti i Ministeri interessati e acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più piani d'azione, elaborati dall'ISPRA, per trattare i vettori che richiedono le azioni prioritarie di cui al comma 1;

Visto il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 novembre 2020, recante «Identificazione dei vettori di introduzione accidentale di specie esotiche invasive che richiedono le azioni prioritarie di cui all'art. 13 del regolamento (UE) n. 1143/2014»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 18353 del 14 dicembre 2012, che istituisce il Tavolo tecnico del settore florovivaistico, al fine di tutelare e promuovere il settore;
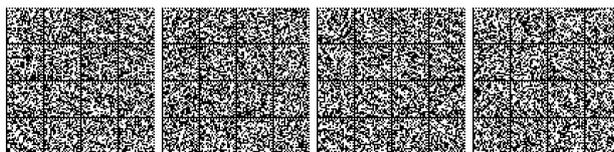
Visto il «Piano d'azione per ridurre l'introduzione in natura di specie esotiche invasive di piante di interesse ornamentale ai sensi dell'art. 13, comma 2, del regolamento (UE) n. 1143/2014», predisposto dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

Acquisito l'assenso del Ministero delle imprese e del made in Italy, reso con nota del 15 novembre 2022;

Acquisito l'assenso del Ministero della salute, reso con nota del 25 novembre 2022;

Acquisito l'assenso del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, reso con nota del 24 gennaio 2023;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 2 marzo 2023;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, è adottato il «Piano d'azione per ridurre l'introduzione in natura di specie esotiche invasive di piante di interesse ornamentale ai sensi dell'art. 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1143/2014», che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. È istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Tavolo permanente di coordinamento per la verifica della corretta implementazione del Piano di cui all'art. 1, il monitoraggio delle attività e dei risultati, l'analisi del quadro normativo vigente e la formulazione delle soluzioni e degli strumenti più idonei finalizzati a razionalizzare la commercializzazione e a ridurre significativamente il tasso di nuove introduzioni in natura di specie esotiche invasive importate, vendute, scambiate, cedute gratuitamente e acquistate come piante ornamentali.

2. Il Tavolo di cui al comma 1 è composto da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con funzioni di Presidente, un rappresentante del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un rappresentante del Ministero delle imprese e del made in Italy, un rappresentante del Ministero della salute e un rappresentante dell'ISPRA.

3. Il Tavolo si riunisce almeno due volte l'anno.

4. Ai componenti del Tavolo non sono corrisposti compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni interessate provvedono agli eventuali oneri di missione nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2023

*Il Ministro:* PICHETTO FRATIN

*Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2023*
*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, reg. n. 1490*
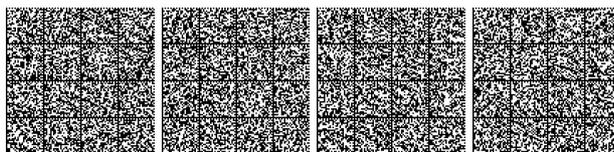
ALLEGATO

# Piano d'Azione per ridurre l'introduzione in natura di specie esotiche invasive di piante di interesse ornamentale ai sensi dell'art. 13, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n.1143/2014

Dicembre 2022
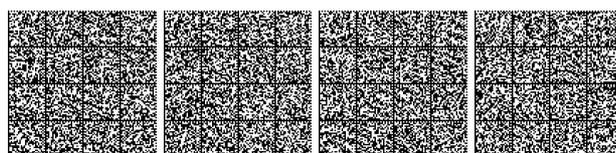
**A cura di:**

Documento elaborato a partire da una proposta di ISPRA
*Revisione dei testi: Eugenio Dupré, Ernesto Filippi e Marco Valentini (MASE – Direzione per il Patrimonio naturalistico e Mare)*
Citazione consigliata: Piano di Azione per ridurre l'introduzione in natura di specie esotiche invasive di piante di interesse ornamentale ai sensi dell'art. 13 comma 2 del Regolamento (UE) n.1143/2014 (2022). Documento elaborato a cura di ISPRA.

Sommario

## Introduzione

L'introduzione e la diffusione delle **specie aliene (o esotiche) invasive** rappresentano oggi una delle principali minacce alla biodiversità e ai servizi ecosistemici correlati, in grado di colpire tutti gli ecosistemi, dalle aree protette agli ambienti maggiormente trasformati dall'uomo.

Le ultime stime per l'Europa parlano di oltre 12.000 specie aliene, con una crescita pari al 76% negli ultimi 30 anni; in Italia si stima siano state introdotte oltre 3.000 specie aliene, circa il 15% delle quali ritenute invasive, vale a dire in grado di provocare seri impatti non solo sulla biodiversità e i relativi servizi ecosistemici, ma anche sull'economia e la salute dell'uomo. In Europa i costi annuali di gestione degli impatti delle specie aliene invasive ammontano a circa € 12 miliardi (Kettunen et al. 2008).

La diffusione delle specie aliene, incentivata dal libero commercio e dalla globalizzazione, negli ultimi 30 anni ha subito una crescita esponenziale senza che ancora si riscontrino segnali di saturazione (Seebens et al. 2017). L'enorme aumento della circolazione di merci e persone, anche su lunghe distanze, dovuto alla globalizzazione ha causato un generalizzato incremento del tasso di introduzione di specie aliene invasive e la loro diffusione in nuove aree del mondo, comprese le aree più remote (es. Antartide). Questo movimento di specie aliene avviene attraverso una moltitudine di vettori di ingresso (anche noti come *pathway*) la cui categorizzazione è stata recentemente standardizzata nell'ambito della Convenzione sulla Biodiversità (CBD, Harrower et al. 2020).

**Al fine di contrastare efficacemente l'introduzione e la diffusione delle specie aliene invasive e mitigarne gli impatti negativi è stato adottato il Regolamento (UE) n.1143/2014**, entrato in vigore nel 2015. In merito alla gestione dei vettori di ingresso, questo Regolamento impone che gli "Stati Membri svolgano un'analisi approfondita dei vettori tramite i quali le specie esotiche invasive di rilevanza unionale sono accidentalmente introdotte e si diffondono, almeno nel loro territorio, nonché nelle acque marine [….], e identifichino i vettori che richiedono azioni prioritarie («vettori prioritari») in ragione della quantità delle specie che entrano nell'Unione attraverso tali vettori o dell'entità dei potenziali danni da esse causati" (art.13 comma 1). I paesi membri, una volta identificato il vettore o i vettori prioritari, elaborano uno o più piani d'azione che comprendono obiettivi, identificazione dei gruppi target, misure previste, tempi e risorse allocate per prevenire l'introduzione e la diffusione accidentale di specie aliene invasive tramite tale vettore.

**Il decreto legislativo 230/17 di adeguamento della normativa italiana al Regolamento (UE) n.1143/2014** identifica l'ISPRA quale ente tecnico che elabora il Piano d'Azione per trattare i vettori che richiedono le azioni prioritarie. L'art.7 del decreto legislativo 230/17 prevede che entro 3 anni dall'adozione delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, adotti con uno o più decreti, sentiti i Ministeri interessati e acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, uno o più piani d'azione per trattare i vettori che richiedono azioni prioritarie. Il Ministero assicura la partecipazione del pubblico all'elaborazione, alla modifica ed al riesame del Piano d'azione sui vettori delle esotiche invasive e trasmette alla Commissione europea il Piano assicurando il coordinamento tra gli Stati Membri.
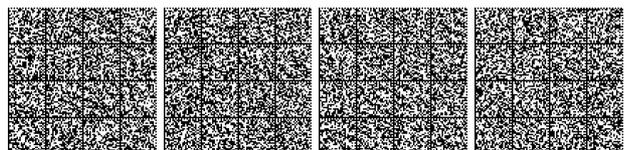
**Dall'analisi e dalla prioritizzazione delle *pathway* di ingresso di specie aliene in Italia (Carnevali et al., 2020), allegato facente parte del decreto del MiTE n. 99534 del 30 novembre 2020** "Identificazione dei vettori di introduzione accidentale di specie esotiche invasive che richiedono le azioni prioritarie di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1143/2014, emerge chiaramente l'importanza primaria delle fuoriuscite accidentali di specie, per lo più vegetali, utilizzate per usi ornamentali. Queste introduzioni rappresentano il punto di partenza delle piante esotiche invasive nell'ambiente naturale: tali piante possono sfuggire al controllo dell'uomo e diffondersi al di fuori dei parchi, giardini, piantagioni o giardini botanici in cui sono state messe a dimora, e da qui diffondersi in natura.

In questo contesto, le categorie CBD interessate sono due: *ornamental purpose*, che risulta seconda per ordine d'importanza tra tutte le altre, preceduta solo dal commercio di animali da compagnia, e *horticulture* (in questo documento tradotto come florovivaismo). Si tratta di categorie molto affini, la cui specificità consiste nel considerare le immissioni in due momenti cronologicamente distinti: prima della cessione al consumatore finale (*horticulture*) e dopo (*ornamental purpose*); pertanto possono risultare difficili da distinguere, soprattutto nel caso di analisi condotte retrospettivamente.

Il presente Piano è pertanto dedicato a delineare una strategia di prevenzione dell'introduzione, involontaria o deliberata, in ambiente naturale delle specie esotiche invasive prodotte, acquistate, cedute o scambiate come piante ornamentali o utilizzate per il verde urbano.

L'approccio strategico per affrontare il problema delle specie aliene invasive è basato prioritariamente sulla prevenzione. Il principio è molto semplice: riducendo le introduzioni di piante aliene invasive in vivai, parchi, giardini, ecc. da cui tali piante potrebbero insediarsi all'esterno di tali strutture, si riducono i rischi della loro diffusione nell'ambiente naturale. La prevenzione richiede tra l'altro la pianificazione e l'attuazione di alcune semplici buone pratiche, incentrate o comunque affiancate da attività di comunicazione e sensibilizzazione.

Recentemente alcuni autori (Hulme et al., 2018) hanno sottolineato la necessità di integrare le diverse politiche sperimentate nel mondo per contrastare l'introduzione in natura delle specie vegetali vendute a scopo ornamentale, pianificando il giusto mix di azioni "*pre-border*", "*post-border*", promozione di buone pratiche (attraverso i codici di condotta) presso i produttori ed educazione del pubblico in modo da orientare il consumatore verso specie autoctone o comunque a minor invasività.

Naturalmente, il successo di queste misure non può prescindere dalla fattiva collaborazione dei principali portatori di interesse. Nel caso del presente Piano, le categorie maggiormente interessate sono: (1) gli importatori e produttori, (2) i rivenditori e (3) gli acquirenti/proprietari/utilizzatori di piante ornamentali.

Come emerso dall'analisi e prioritizzazione dei vettori di ingresso delle specie aliene in Italia (Carnevali et al., 2020) allegata e parte stessa del decreto della Direzione Generale per il patrimonio naturalistico del MATTM (ora MASE)"Identificazione dei vettori di introduzione accidentale di specie esotiche invasive che richiedono le azioni prioritarie di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1143/2014", va inoltre rilevato che le *pathway* immediatamente successive a *horticolture* e *ornamental purposes* in termini di rilevanza risultano essere più o meno direttamente legate al commercio di piante a scopo ornamentale quali: "parassiti sulle piante", "contaminanti su semi", "terriccio" e, in generale, "materiali da vivaismo". Lo sviluppo

e l'attuazione di questo Piano, pertanto, permetterà di ottenere effetti positivi secondari sulla gestione di altre *pathway*, prime fra tutte le introduzioni accidentali di parassiti o di organismi contaminanti le specie vegetali vendute, acquistate o scambiate. Ciò a dimostrazione dell'importanza di questo strumento nel promuovere una concreta concertazione e sinergie tra politiche di biosicurezza diverse.

Il florovivaismo è già stato oggetto di analisi volte a identificare le misure (volontarie) necessarie a prevenire ulteriori immissioni. In questo contesto sono stati sviluppati un codice volontario di condotta europeo sviluppato dai massimi esperti europei (Heywood e Brunel 2011), che è possibile trovare nella sua traduzione italiana (a cura di Marignani et al. 2012), nonchè con una sintesi realizzata nell'ambito del progetto LIFE ASAP (Brundu et al. 2018). Il codice di condotta europeo e la sua trasposizione italiana sono stati utilizzati come base di questo Piano d'azione, in quanto ritenuti utili non solo alla corretta identificazione e formulazione delle misure necessarie, ma anche alla loro armonizzazione con analoghe misure individuate da altri paesi membri, il cui coordinamento è ritenuto essenziale nella normativa vigente. Ciò è perfettamente in linea con i dettami del Regolamento (UE) n.1143/2014 (articolo 13, comma 2) che prevede espressamente la possibilità che i piani d'azione descrivano i codici di buone prassi.

**Il Codice di condotta su Florovivaismo e Verde Ornamentale** (Brundu et al. 2018)

Il Codice si pone l'obiettivo fondamentale di prevenire la possibile introduzione in Italia di nuove specie esotiche invasive, ridurre la diffusione e gli impatti negativi di quelle già presenti.

Questo obiettivo principale può essere suddiviso in più **obiettivi specifici**:

- adozione del Codice di condotta da parte del maggior numero possibile di aziende florovivaistiche, di commercianti e di professionisti del settore;
- aumento della consapevolezza sui rischi di un uso incontrollato di specie esotiche invasive da parte dei professionisti del settore;
- riduzione della diffusione delle specie vegetali esotiche invasive già presenti in Europa o in Italia;
- prevenzione dell'introduzione di nuove specie vegetali esotiche potenzialmente invasive.

Il Codice è formato da una parte descrittiva informativa e da **dodici principi**:

1. Conoscere le specie vegetali esotiche invasive presenti in Italia e nella propria regione
2. Conoscere esattamente quale specie si coltiva: assicurarsi che il materiale coltivato sia stato correttamente identificato
3. Conoscere la normativa sulle specie esotiche invasive.
4. Collaborare con le organizzazioni e i soggetti interessati, sia del settore del commercio che della conservazione e protezione della natura
5. Concordare quali specie vegetali rappresentano una minaccia e ritirarle dal commercio
6. Evitare l'utilizzo di specie vegetali esotiche invasive o potenzialmente invasive nelle piantumazioni negli impianti pubblici su larga scala
7. Adottare buone pratiche di etichettatura
8. Rendere disponibili delle specie sostitutive alle specie esotiche invasive
9. Prestare attenzione allo smaltimento dei rifiuti contenenti parti vegetali, delle eccedenze delle coltivazioni e degli imballaggi
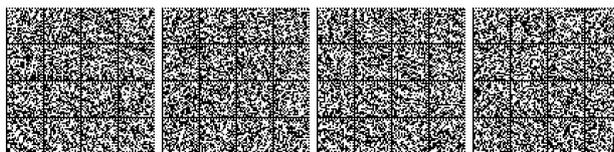
10. Adottare delle buone pratiche colturali per evitare l'introduzione e la diffusione non intenzionale delle specie esotiche invasive
11. Impegnarsi in attività di divulgazione, educazione e sensibilizzazione
12. Tenere in considerazione l’aumento del rischio dell’invasione di piante esotiche dovuto ai cambiamenti climatici globali
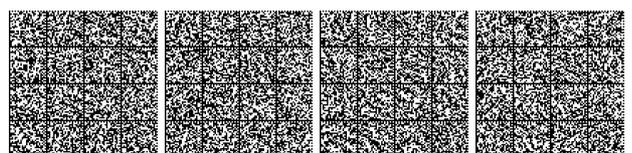
## 1. Descrizione delle *pathway* del piano.

In linea con le categorie identificate dalla Convenzione sulla Biodiversità (CBD 2014), i vettori di introduzione di questo piano d'azione, identificati attravero la prioritizzazione effettuata nel corso di un'analisi svolta a livello nazionale (Carnevali et al., 2020) sono i seguenti:

- vettore di introduzione "florovivaismo"
- vettore di introduzione "usi ornamentali" (diversi dal florovivaismo)

Di seguito è presentata una descrizione dei vettori di introduzione (tratta dal lavoro realizzato per la Commissione Europea da Harrower et al. 2020[1]), finalizzata a chiarire l'ambito di interesse dei vettori trattati in questo piano. Per ulteriori dettagli si rimanda al lavoro citato.

### 1.1 Definizione di vettore di introduzione "florovivaismo" (*sensu* CBD 2014)

Questo vettore di introduzione si riferisce alle specie vegetali fuoriuscite dagli ambienti confinati o controllati dove sono regolarmente utilizzate e commercializzate, come vivai e serre, ambiti nei quali sono coltivate per vari scopi.
La definizione di vettore di introduzione "florovivaismo" riportata nella guida della Convenzione per la Biodiversità delle Nazioni Unite per l'interpretazione dei vettori di introduzione di specie aliene invasive (Harrower et al. 2020) può applicarsi a un'ampia varietà di specie di piante. Coerentemente con tali linee guida, il vettore di introduzione "florovivaismo" riguarda la coltivazione a larga scala o commerciale di piante in ambiente controllato o confinato, per qualsiasi uso, ad esclusione delle piante coltivate per l'alimentazione (orticole o coltivate in acquacoltura/maricoltura) e quelle utilizzate in silvicoltura, che sono associate a categorie di vettori diversi.

Il vettore "florovivaismo" si concentra sulle piante coltivate a scopo commerciale (vivai, serre), regolarmente autorizzate alla commercializzazione, in strutture da cui queste specie coltivate potrebbero fuoriuscire accidentalmente per esempio a causa di una gestione inadeguata o durante il trasporto da e verso altri luoghi nell'ambito del commercio vivaistico. Da questo vettore sono escluse le piante d'acquario e da terrario, nonché altre specie (comprese alghe, funghi, ecc.) utilizzate in ambito terraristico e acquaristico, che devono essere considerate nell'ambito della *pathway* "specie da compagnia/acquario/terrario (compreso cibo per tali specie)".

### 1.2 Definizione di vettore di introduzione "usi ornamentali" (*sensu* CBD 2014)

Questo vettore di introduzione si riferisce alle specie fuoriuscite da ambienti confinati o controllati in cui sono state inizialmente introdotte per motivi decorativi o ornamentali. Si tratta pertanto dell'utilizzo di specie le cui caratteristiche le rendono adatte per interventi di tipo paesaggistico e ad essere impiegate per migliorare o valorizzare aree pubbliche (es. parchi, alberature stradali, aiuole) e giardini privati.
Questo vettore è diverso dal florovivaismo e si applica solo alla flora, dalla quale però sono escluse le specie vegetali o altri organismi specificatamente tenuti in acquari e terrari, in quanto considerati nell'ambito del vettore "specie da compagnia / acquario / terrario (compreso cibo per tali specie)".

[1] Guidance for interpretation of the CBD categories of pathways for the introduction of invasive alien species https://op.europa.eu/s/ouvS

### 1.3 La produzione di piante ornamentali in Italia

I più aggiornati dati europei disponibili (2020) delineano un quadro sostanzialmente stabile della produzione complessiva di fiori e piante in Europa (compresa la UK) negli ultimi 10 anni per un volume d'affari stimato in circa 22 miliardi di Euro nel 2019. Come mostrato in Figura 1, l'Italia risulta tra i principali paesi produttori (seconda solo all'Olanda) con un volume di affari di poco inferiore ai 3 miliardi di euro, in ripresa dal 2016 al 2019.
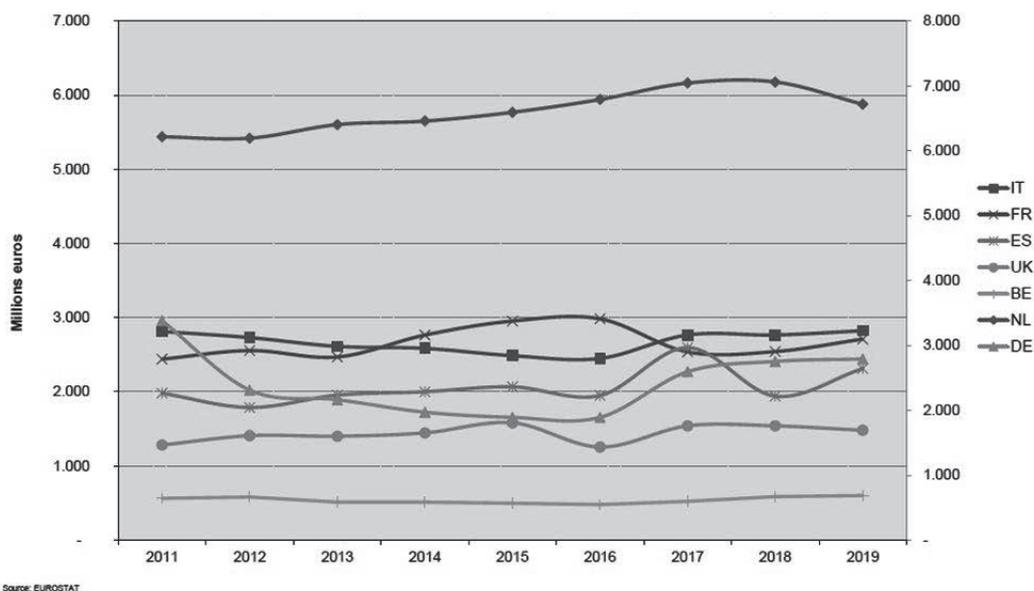
*Figura 1 – Ammontare nella produzione di piante e fiori negli ultimi 10 anni nei principali paesi produttori europei calcolati su prezzi costanti (Fonte European Commission DGAGRI-G2, 2020).*

Si stima che i numeri sopra riportati corrispondano ad oltre 20.000 specie di piante ornamentali esotiche in coltivazione in Europa, come evidenziato nel succitato codice di condotta (Brundu et al. 2018). Questi dati sono in linea con quanto riportato nell'ambito del progetto LIFE AlterIAS condotto in Belgio[2], secondo cui in Europa vengono coltivate circa 17.000 piante diverse (di cui 12.000 specie più sottospecie, varietà e ibridi) mentre non si ferma mai la ricerca di nuove specie.
La superficie totale nell'UE -28 destinata al florovivaismo è stimata intorno ai 207.000 ha, con l'Italia che ha recentemente riconquistato il primato di secondo paese per superfici produttive. L'entità della superficie investita, in termini di SAU, corrisponde al 30% circa della superficie europea complessiva.

Dall'ultimo Piano Nazionale del Settore Florovivaistico (2014-2016) disponibile (https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15622) emerge che il valore della produzione delle aziende florovivaistiche rappresenta quasi il 5% della produzione agricola nazionale totale e deriva per il 50% dai comparti fiori e piante in vaso

---

[2] LIFE08 INF/B/000052 AlterIAS - Increase awareness to curb horticultural introductions of invasive plants in Belgium https://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3501

e per il 50% da piante, alberi e arbusti destinati al vivaismo; gli occupati del settore, in base al censimento Istat del 2010, sono oltre centomila.
In contesto nazionale, le specie interessate, considerando il settore nel suo complesso (floricoltura industriale e vivaismo ornamentale) sono oltre 5.000, appartenenti a numerose famiglie botaniche e possono essere annuali, biennali, poliennali erbacee, arbustive o arboree.
Il valore economico della produzione sopra riportato risulta equamente distribuito tra fiori e piante in vaso (1,7 miliardi) e prodotti vivaistici (alberi e arbusti, 1,4 miliardi).
Il florovivaismo è praticato in aziende di limitata superficie, mediamente inferiori a 1 ha per quelle floricole e a circa 2 ha per quelle vivaistiche; di conseguenza prevalgono le aziende caratterizzate da una struttura elementare, generalmente a gestione familiare.

Dati più recenti (a cura di CREA-PB e MASAF) evidenziano come le imprese agricole iscritte al registro imprese delle Camere di Commercio al 31/12/2019 risultino essere 13.633 (Tabella 1), di cui 7.942 afferenti al codice ATECO 01.19.1 (coltivazione di fiori in piena aria); 1.948 al codice ATECO 01.19.2 (coltivazione di fiori in colture protette) e 3.772 al codice ATECO 01.3 (riproduzione delle piante). Quasi il 55% di queste imprese si concentra in quattro regioni: Liguria (2.604), Toscana (1.895), Lombardia (1.546) e Campania (1.270). Considerando le diverse tipologie di produzione, la Toscana ha il primato della riproduzione di piante con 1.132 aziende mentre la Liguria quello delle aziende di coltivazione di fiori in piena aria con 2.309 aziende.

*Tabella 1 – Imprese attive della filiera del verde iscritte presso i registri delle imprese (2019)*

| Regione | 01.19.1 coltivazione di fiori in piena aria | 01.19.2 coltivazione di fiori in colture protette | 01.3 RIPRODUZIONE DELLE PIANTE | TOTALE |
|---|---|---|---|---|
| ABRUZZO | 93 | 34 | 47 | 174 |
| BASILICATA | 17 | 3 | 22 | 42 |
| CALABRIA | 92 | 31 | 62 | 185 |
| CAMPANIA | 835 | 260 | 175 | 1.270 |
| EMILIA R. | 274 | 53 | 220 | 547 |
| FRIULI VG | 96 | 37 | 50 | 183 |
| LAZIO | 470 | 142 | 190 | 802 |
| LIGURIA | 2.309 | 199 | 96 | 2.604 |
| LOMBARDIA | 901 | 190 | 455 | 1.546 |
| MARCHE | 189 | 37 | 105 | 331 |
| MOLISE | 9 | 3 | 6 | 18 |
| PIEMONTE | 487 | 135 | 183 | 805 |
| PUGLIA | 327 | 193 | 159 | 679 |
| SARDEGNA | 145 | 58 | 79 | 282 |
| SICILIA | 580 | 165 | 340 | 1.085 |
| TOSCANA | 583 | 180 | 1.132 | 1.895 |
| TRENTINO – A. A. | 63 | 31 | 68 | 162 |
| UMBRIA | 60 | 29 | 54 | 143 |
| VALLE D'AOSTA | 7 | 4 | 1 | 12 |
| VENETO | 405 | 164 | 329 | 898 |
| **TOTALE** | **7.942** | **1.948** | **3.773** | **13.663** |

Fonte: Elaborazioni su dati Unioncamere sul Registro delle imprese attive
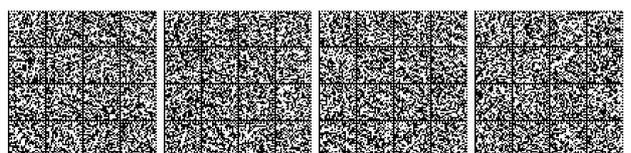
## 2. Contesto legislativo

### 2.1 La normativa unionale sulle specie aliene invasive

Il **Regolamento (UE) n.1143/2014** "recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive", entrato in vigore il 1° gennaio del 2015, detta le norme atte a prevenire, ridurre al minimo e mitigare gli effetti negativi sulla biodiversità causati dall'introduzione e dalla diffusione, sia deliberata che accidentale, delle specie esotiche invasive all'interno dell'Unione europea. Esso si basa sull'identificazione di una lista di specie esotiche invasive definite "di rilevanza unionale" a cui sono applicati, in tutti i paesi membri dell'Unione europea, una serie di obblighi e divieti stringenti tra cui quelli di rilascio nell'ambiente, commercio, trasporto, detenzione e riproduzione.

Le specie esotiche invasive di rilevanza unionale sono specie esotiche i cui effetti negativi sulla biodiversità, sui servizi ecosistemici collegati o sulla salute umana o l'economia, sono tali da richiedere un intervento concertato a livello di Unione Europea. Queste specie, nel territorio unionale e nazionale, non possono essere deliberatamente: (a) portate, né fatte transitare sotto sorveglianza doganale; (b) detenute, anche in confinamento, tranne se il trasporto verso strutture avviene nel contesto della loro gestione o eradicazione; (c) allevate, anche in confinamento; (d) trasportate, tranne se il trasporto verso strutture avviene nel contesto della loro gestione o eradicazione; (e) vendute o immesse sul mercato; (f) utilizzate, cedute a titolo gratuito o scambiate; (g) poste in condizione di riprodursi o crescere spontaneamente, anche in confinamento; o (h) rilasciate nell'ambiente.

La lista delle specie esotiche invasive è soggetta a periodici aggiornamenti (l'ultimo è datato luglio 2019), che l'hanno portata dalle 37 specie della prima formulazione alle attuali 66 specie (30 animali e 36 piante). Alcune tra le specie presenti nella lista e segnalate nel nostro paese sono piante di interesse ornamentale, sia terrestri (come *Baccharis halimifolia* o *Pennisetum setaceum*) che acquatiche (come *Eichhornia crassipes* o *Ludwigia grandiflora*).

Il Regolamento (UE) n. 1143/2014 prevede all'articolo 13 (Piani d'azione sui vettori delle specie esotiche invasive) specifiche disposizioni per quanto concerne le modalità di ingresso delle specie esotiche invasive all'interno dell'Unione europea:

*1. Entro 18 mesi dall'adozione dell'elenco dell'Unione, gli Stati membri svolgono un'analisi approfondita dei vettori tramite i quali le specie esotiche invasive di rilevanza unionale sono accidentalmente introdotte e si diffondono, almeno nel loro territorio, nonché nelle acque marine quali definite all'articolo 3, punto 1, della direttiva 2008/56/CE, e identificano i vettori che richiedono azioni prioritarie («vettori prioritari») in ragione della quantità delle specie che entrano nell'Unione attraverso tali vettori o dell'entità dei potenziali danni da esse causati.*

*2. Entro tre anni dall'adozione dell'elenco dell'Unione, ogni Stato membro elabora e attua un unico piano d'azione oppure una serie di piani d'azione per trattare i vettori prioritari individuati in conformità del paragrafo 1. I piani d'azione comprendono i calendari degli interventi e descrivono le misure da adottarsi nonché, se del caso, le azioni volontarie e i codici di buone prassi per trattare i vettori prioritari e prevenire l'introduzione e la diffusione accidentali di specie esotiche invasive nell'Unione, dall'esterno o al suo interno.*

*3. Gli Stati membri garantiscono il coordinamento allo scopo di stabilire un unico piano d'azione oppure una serie di piani d'azione coordinati al livello regionale opportuno conformemente*
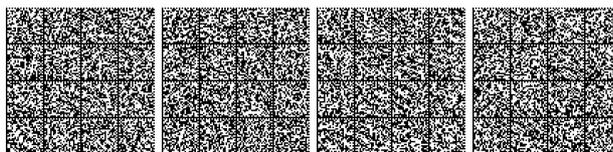
*all'articolo 22, paragrafo 1. Qualora tali piani d'azione regionali non siano elaborati, gli Stati membri stabiliscono e attuano piani d'azione per il loro territorio e quanto più possibile coordinati all'appropriato livello regionale*

*4. I piani d'azione di cui al paragrafo 2 del presente articolo prevedono in particolare misure basate su un'analisi dei costi e dei benefici, al fine di:*

*a) sensibilizzare;*

*b) ridurre al minimo la contaminazione di merci, veicoli e attrezzature, da parte di esemplari di specie esotiche invasive, ivi comprese misure che contrastino il trasporto delle specie esotiche invasive da paesi terzi;*

*c) garantire l'esecuzione di opportuni controlli alle frontiere dell'Unione, diversi dai controlli ufficiali di cui all'articolo 15.*

*5. I piani d'azione elaborati in conformità del paragrafo 2 sono trasmessi senza indugio alla Commissione. Gli Stati membri rivedono i piani d'azione e li trasmettono alla Commissione almeno ogni sei anni a partire dall'ultima trasmissione.*

Infine è bene considerare i regolamenti per il commercio internazionale di fauna e flora selvatiche per l'applicazione della CITES (Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 recante "regolamento sulla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio" e successivi aggiornamenti/modificazioni) e la direttiva "Habitat" (Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche).

### 2.2 La normativa nazionale sulle specie aliene invasive

Il 14 febbraio 2017 è entrato in vigore il **Decreto Legislativo n. 230/17** di adeguamento della normativa italiana alle disposizioni del Regolamento (UE) n.1143/2014. La norma riprende in modo integrale le disposizioni del regolamento sul tema dei vettori di ingresso, delineando all'articolo 7 (Piano d'azione sui vettori delle specie esotiche invasive) ruoli e responsabilità nel dettaglio:

*1. Entro 18 mesi dall'adozione dell'elenco di specie esotiche invasive di rilevanza unionale, il Ministero, sentiti i Ministeri interessati e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con il supporto tecnico dell'ISPRA, identifica i vettori di introduzione accidentale che richiedono le azioni prioritarie di cui all'articolo 13 del regolamento.*

*2. Entro tre anni dall'adozione dell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adotta con uno o piu' decreti, sentiti i Ministeri interessati e acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, uno o piu' piani d'azione, elaborati dall'ISPRA, per trattare i vettori che richiedono le azioni prioritarie di cui al comma 1. I piani d'azione sono sottoposti a revisione almeno ogni sei anni.*

*3. Il Ministero trasmette alla Commissione europea il piano d'azione di cui al comma 2 ed assicura il coordinamento con gli Stati membri previsto all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento.*

*4. Il Ministero assicura la partecipazione del pubblico all'elaborazione, alla modifica ed al riesame del piano d'azione sui vettori delle specie esotiche invasive, secondo le modalita' di cui all'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, commi da 1-bis a 1-septies.*

L'identificazione dei vettori di introduzione accidentale sui quali concentrare le azioni prioritarie, prevista dal comma 1 art. 7 del D.Lgsl. n.230/17, è stata realizzata da ISPRA attraverso l'analisi e prioritizzazione dei vettori di ingresso delle specie aliene in Italia (Carnevali et al., 2020), allegata, come già detto, al decreto della Direzione Generale per il patrimonio naturalistico del MATTM (ora MASE) "Identificazione dei vettori di introduzione accidentale di specie esotiche invasive che richiedono le azioni prioritarie di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1143/2014",allegata, come già anticipato, al decreto del MiTE "Identificazione dei vettori di introduzione accidentale di specie esotiche invasive che richiedono le azioni prioritarie di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1143/2014". Il presente piano d'azione è finalizzato pertanto a dare seguito alle disposizioni previste del comma 2 art. 7 del D.Lgsl. n.230/17.

A completamento della vigente normativa nazionale è importante citare il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3435 dell'8 novembre 2005 che reca disposizioni per la costituzione del Tavolo di Filiera Florovivaistico, istituito con il D.M. prt. n. 121/TRA del 24 febbraio 2006, e aggiornato con il D.M. 18353 del 14 dicembre 2012. Il Tavolo tecnico, al quale partecipano diversi Enti ha strutturato le sue attività in gruppi di lavoro a seguito del D.D. MIPAAF 41372 del 10/09/2013[3].

Il Servizio di gestione del verde pubblico e fornitura prodotti per la cura del verde è regolamentato dal DM n. 63 del 10 marzo 2020[4], che stabilisce i criteri ambientali minimi (CAM) volti a definire le caratteristiche che le piante devono avere per essere acquistate e utilizzate in un appalto del verde pubblico (ovvero a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale per la progettazione, la manutenzione e a riqualificazione di aree verdi). All'interno del DM sono contenute (i) le specifiche tecniche da seguire su diversi aspetti: caratteristiche delle specie vegetali, contenitori e imballaggi, efficienza dei sistemi di irrigazione; (ii) le clausole contrattuali da inserire nella documentazione progettuale e di gara (es. sulla qualità delle piante); (iii) i criteri premianti (es. presenza sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001).
Di particolare rilievo è il riferimento contenuto nel DM n. 63 del 10 marzo 2020 alle caratteristiche delle specie vegetali, che devono preferibilmente appartenere alla flora italiana e devono essere etichettate (singolarmente o per gruppi omogenei) con cartellini sui quali sia riportata la denominazione botanica (genere, specie, varietà, cultivar) e la provenienza.
A tal proposito meritano di essere menzionati i due progetti finanziati dal MIPAAF (ora MASAF): QUAPROVER, incentrato sulla definizione di protocolli per la produzione florovivaistica di qualità destinata all'impiego in contesto urbano e la stesura di linee guide nella progettazione del verde in ambito urbano ed extraurbano; QUALIVIVA, finalizzato a promuovere la realizzazione di aree verdi di qualità attraverso la redazione di strumenti a supporto delle attività di aziende e operatori di pubbliche amministrazioni. Il progetto QUALIVIVA ha previsto la realizzazione di "Schede varietali", ovvero schede botaniche per oltre 100 specie arboree di interesse ornamentale, che possano dare indicazioni adeguate al progettista per la scelta delle piante, non solo in funzione delle caratteristiche botaniche e delle esigenze ecologiche, ma anche in base alla capacità delle stesse di interagire con l'ambiente urbano e al loro status e grado di invasività. A titolo di esempio, le schede di specie

[3] https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6706
[4] https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/2020/guri_dm_63_del_2020_verde_003.pdf
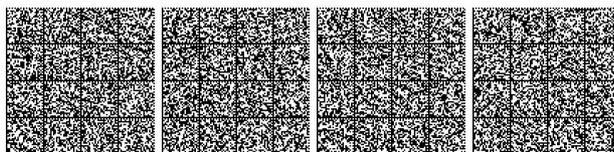
notoriamente invasive come *Acacia dealbata* o *Acer Negundo* hanno un segnale di "STOP" ben evidente per indicare la loro invasività e quindi la necessità di non utilizzarle nella progettazione.
Inoltre, per quanto concerne le specie utilizzate per scopi forestali, queste devono essere conformi al decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 "Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione" e all' art. 13 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali" (secondo cui è di fatto necessario possedere un'apposita licenza sia per produrre che per commercializzare materiale vegetale forestale. La licenza viene rilasciata dalla Camera di Commercio CCIAA su parere di un'apposita commissione). Le previsioni normative in materia sono state integrate da alcuni decreti ministeriali che specificano alcuni aspetti:

- Il decreto ministeriale n. 9403879 del 30/12/2020 definisce i fini forestali cui fa riferimento il decreto legislativo n. 386/2003, includendo le attività di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, nonché le attività di arboricoltura da legno e da biomasse, di ripristino e restauro delle aree degradate, la creazione di boschi urbani e periurbani, il ripristino di zone umide e di torbiere, di ecosistemi costieri, anche al fine di contribuire alla fornitura di servizi ecosistemici. Riporta alcune indicazioni relative alla classificazione dei materiali di base da cui si ottengono i materiali forestali di moltiplicazione rispetto all'origine, alla provenienza, alla regione di provenienza ed alla categoria. Queste, soprattutto al fine di contribuire alla tracciabilità dei materiali forestali di moltiplicazione, devono essere riportate sia nel certificato principale di identità, sia negli elenchi nazionali e regionali redatti ai sensi del regolamento (CE) n. 1597/2002.
- Il Decreto Ministeriale 11 giugno 2021 n. 269708 modifica la suddivisione del territorio italiano in regioni di provenienza, come previsto dal D.M. 30 dicembre 2020, articolo 2, comma 5. In seguito a questa revisione, il territorio italiano risulta suddiviso in 19 Regioni di provenienza.

Il Decreto del Direttore generale dell'economia montana e delle foreste 6 luglio 2021 n. 307490, approva il primo Registro nazionale dei materiali di base ammessi e utilizzabili per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione destinati alla commercializzazione in base a quanto previsto dal Decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, come integrato dal D.M. 30 dicembre 2020, n. 9403879. Spetta alla stazione appaltante procedere alla verifica dei requisiti di cui sopra, attraverso la richiesta di una relazione tecnica. Nel caso siano offerte specie alloctone, queste ultime devono essere esclusivamente non invasive e, nella suindicata relazione, è riportata la motivazione di tale scelta basata su principi di riduzione degli impatti ambientali e di efficacia della piantumazione. Inoltre, al momento della consegna della merce l'aggiudicatario deve effettuare dei controlli alla presenza della stazione appaltante sullo stato di salute delle piante (es. che le piante siano esenti da attacchi d'insetti, malattie crittogamiche, virus, altri patogeni, ecc.). L'aggiudicatario deve fornire certificato di garanzia all'amministrazione sul 100% di piante sane e ben sviluppate fino a collaudo definitivo (a un determinato numero di anni dalla messa a dimora delle piante).
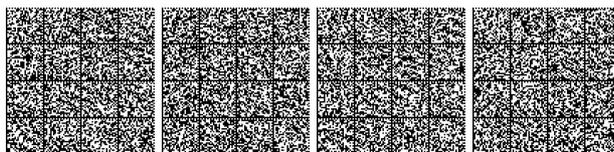
## 3. Obiettivi e strategia

Obiettivo del piano d'azione è **ridurre del 30%, nell'arco della durata del presente Piano (6 anni)**, il tasso di introduzioni in natura di nuove specie vegetali aliene invasive importate, vendute, scambiate, cedute gratuitamente e acquistate a scopo ornamentale.

Le misure delineate nel presente piano d'azione potranno avere un impatto positivo anche sulle introduzioni accidentali di parassiti, contaminanti su semi, terriccio e in generale materiali da vivaismo che sono risultati tra i primi 10 vettori di ingresso in Italia. Peraltro diverse misure risultano affini e almeno parzialmente sovrapponibili a quelle di altri vettori di ingresso, come il commercio di specie da acquario/terrario, giardini botanici/zoologici, ecc. con i quali è pertanto possibile definire delle sinergie.

Il raggiungimento dell'obiettivo potrà essere verificato a partire dai dati disponibili nella banca dati nazionale delle specie aliene gestita da ISPRA che, nell'ultimo ventennio (2000-2020), ha rilevato l'introduzione in ambiente naturale sul territorio nazionale di 42 specie vegetali aliene di interesse ornamentale (di cui 14 non ancora stabilizzate) a seguito di fuga o rilascio da ambiti confinati.

La strategia per raggiungere l'obiettivo prefissato, si basa su 4 linee d'azione principali a cui sono associate 9 misure specifiche:

a) analisi del contesto;
b) acquisto e vendita consapevoli;
c) tracciabilità delle specie;
d) formazione e coinvolgimento degli operatori.
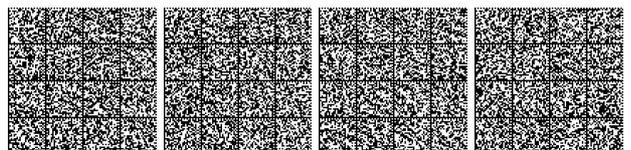
## 4. Principali attori e gruppi di interesse.

Il presente piano è rivolto a tutti gli attori e portatori di interesse a vario titoli coinvolti nel settore del florovivaismo. Destinatari del piano sono in primo luogo gli attori del segmento economico e produttivo tra cui aziende florovivaistiche, importatori e distributori di piante all'ingrosso, vivai, rivenditori al dettaglio, centri per il giardinaggio, principali piattaforme di *e-commerce*, soggetti organizzatori di fiere e mercati sul tema. Il piano è rivolto inoltre alle pubbliche amministrazioni, che hanno un ruolo nella selezione, gestione e manutenzione delle specie vegetali ornamentali nell'ambito di contesti pubblici o privati, associazioni di settore e agli ordini professionali del settore.

Sebbene il presente piano non sia direttamente rivolto ai privati cittadini (in primis in veste di potenziali acquirenti), questi possono essere considerati i destinatari finali di alcune delle misure individuate (es. le iniziative di sensibilizzazione).

## 5. Misure previste

## Linea d'azione A - analisi del contesto

Nell'ambito di questa linea d'azione sono previsti i due approfondimenti conoscitivi i cui esiti costituiscono il supporto irrinunciabile al Tavolo permanente di coordinamento (istituito dal Decreto di adozione del presente Piano) per la pianificazione e per il coordinamento della realizzazione delle misure elencate nel piano.

### Misura A.1 Analisi del quadro normativo vigente in materia di commercializzazione di piante ornamentali

Il Tavolo permanente di coordinamento, in diretto collegamento con le associazioni di settore, realizza un'analisi del quadro normativo vigente a livello internazionale, comunitario e nazionale al fine di costruire una sintesi unitaria utile a identificare i rapporti reciproci tra le normative esistenti e individuare eventuali ambiguità o ambiti di competenza sovrapposti.

Priorità: alta
Tempi: inizio entro il 1° anno
Soggetto responsabile: ISPRA
Soggetti coinvolti: ISPRA, Tavolo permanente di coordinamento
Indicatori: elaborazione di una relazione finale

### Misura A.2 Analisi della filiera

La considerevole articolazione dei soggetti coinvolti e degli ambiti interessati dal settore delle piante ornamentali e materiale associato, rende necessaria la realizzazione di un'analisi di dettaglio della filiera, dall'importazione/coltivazione fino alla vendita al dettaglio agli utenti finali, nonché degli attori e dei ruoli che essi rivestono nell'ambito della filiera. Gli esiti di tale analisi sono propedeutici in primo luogo all'individuazione degli interlocutori più adeguati a supportare la realizzazione delle misure contenute nel presente piano. Inoltre i risultati permettono di valutare il rischio di possibili immissioni di piante aliene in natura nel corso delle diverse fasi e da parte dei vari attori interessati.
L'analisi di dettaglio prevede anche la ricognizione dei dati già raccolti a livello nazionale sulla movimentazione delle specie vegetali commercializzate ad uso ornamentale al fine di individuare le principali criticità nella tracciabilità delle specie e consentire una migliore definizione delle misure preventive necessarie per ridurre il tasso di introduzione in natura.

Priorità: molto alta
Tempi: inizio entro il 1° anno, durata 6 mesi
Soggetto responsabile: MASAF
Soggetti coinvolti: MASE, ISPRA, Tavolo permanente di coordinamento
Indicatori: realizzazione dell'analisi di dettaglio

## Linea d'azione B - Acquisto e vendita consapevoli

Il problema dell'impatto delle specie di piante aliene invasive diffuse nell'ambiente naturale è ancora poco conosciuto al di fuori dell'ambito scientifico, fatta eccezione per alcune delle specie aliene più invasive che sono diventate famose al pubblico. A causa della mancanza di informazioni, alcune specie aliene invasive sono acquistate e utilizzate senza la piena consapevolezza del danno ambientale che potrebbero causare diffondendosi negli ambienti naturali (es. *Carpobrotus edulis* sulle dune).
Per questo motivo una delle priorità è quella di garantire un'adeguata preparazione dei professionisti del settore della floricoltura e dell'architettura del paesaggio, nonché degli operatori del verde urbano e, inoltre, informare e sensibilizzare i potenziali acquirenti. Anche le normative che interessano questo settore sono ancora poco conosciute, complice la complessità e dinamicità del quadro legislativo, che è in continua evoluzione, e che come tale richiede un continuo aggiornamento da parte di tutti gli operatori.
Nell'ambito di questa linea d'azione sono state identificate 2 misure di seguito elencate:

**Misura B.1 Diffusione di materiale informativo**

Durante tutta la durata del piano si prevede di dare massima diffusione al materiale informativo già disponibile sul tema, destinato sia al grande pubblico sia ai rivenditori. In particolare viene data ampia diffusione a due prodotti specifici sviluppati nell'ambito del Progetto Life ASAP: il "Codice di condotta volontario su florovivaismo, verde ornamentale e specie esotiche invasive", tradotto in italiano e sintetizzato (disponibile in versione estesa e formato *brochure* a 6 facciate), e l'opuscolo "Dai balconi ai parchi urbani: buone pratiche per un giardinaggio consapevole" [5], realizzato in collaborazione con Società Botanica Italiana e ANVE (Associazione Nazionale Vivaisti Esportatori) e mirato a sensibilizzare il settore professionale e il grande pubblico verso un utilizzo consapevole delle piante ornamentali. Si prevede una circolazione prevalentemente in formato elettronico sui siti dei soggetti coinvolti, nonché la realizzazione di specifici eventi di diffusione (es. Euroflora 2022, nell'ambito della convenzione tra ex MiTE ora MASE e Federparchi).

Priorità: alta
Tempi: inizio entro il 1° anno, durata fino a scadenza del piano
Soggetto responsabile: MASAF
Soggetti coinvolti: MASE, ISPRA, associazioni di categoria
Indicatori: numero brochure/opuscoli/poster (o altro) distribuiti

**Misura B.2 Accessibilità e diffusione delle informazioni e dei prodotti su siti istituzionali**

Rendere tutte le informazioni e i prodotti specifici elaborati nell'ambito di questo piano **facilmente accessibili** a tutti gli interessati è indispensabile per aumentare il livello di consapevolezza in merito alla problematica trattata. Le attività e i prodotti realizzati in attuazione del presente piano, unitamente a quelli già disponibili sulla tematica, troveranno ampio rilievo sui siti dei Ministeri interessati, dell'ISPRA, delle associazioni di settore coinvolte nell'implementazione del piano.

Priorità: alta
Tempi: inizio entro il 2° anno, durata fino a scadenza del piano

[5] https://www.lifeasap.eu/index.php/it/component/content/article/13-eventi/308-dai-balconi-ai-parchi-urbani
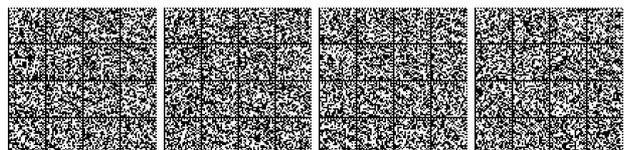
Soggetto responsabile: MASE
Soggetti coinvolti: MASAF, ISPRA,
Indicatori: % materiali disponibili resi accessibili sui siti istituzionali

## Linea d'azione C. Tracciabilità delle specie

Questa linea d'azione si avvale degli esiti dell'analisi di dettaglio della filiera (Misura A.2) ed è finalizzata ridurre il rischio di introduzione in natura attraverso un miglioramento delle conoscenze del grado di invasività delle specie più commercializzate di piante ornamentali.

### Misura C.1 Elaborazione di una lista di piante ornamentali esotiche tra le più commercializzate in Italia

La presenza ricorrente di errori di identificazione, in particolare nelle sinonimie e varietà coltivate, presso i rivenditori, nei cataloghi commerciali e talvolta anche negli *Index seminum*, rende necessaria una misura finalizzata all'elaborazione di una lista ragionata delle specie vegetali ornamentali più commercializzate sul territorio nazionale, da utilizzare in primo luogo nell'ambito delle misure della Linea d'azione sulla tracciabilità delle specie. Per ciascuna delle specie individuate vengono riportati: il corretto nome scientifico, il nome comune, l'area di provenienza e il grado di invasività.
La lista è elaborata da ISPRA con il supporto delle Associazioni di categoria e gli esperti nazionali (afferenti a Università, Società scientifiche, Musei, Orti botanici ecc.).

Priorità: molto alta
Tempi: 1 anno, inizio entro il 1° anno
Soggetto responsabile: ISPRA
Soggetti coinvolti: ISPRA, MASAF, in collaborazione con gli esperti botanici nazionali
Indicatori: realizzazione della lista di piante ornamentali esotiche maggiormente commercializzate in Italia

### Misura C.2 Elaborazione di una lista di piante ornamentali esotiche a basso impatto sulla biodiversità

Sulla base del lavoro svolto nell'ambito della Misura C.1, ISPRA, in collaborazione con gli esperti botanici nazionali, elabora una lista di piante ornamentali esotiche a basso impatto sulla biodiversità sul modello sviluppato in diversi paesi particolarmente invasi da specie aliene come ad esempio l'Australia (https://invasives.org.au/our-work/weeds/a-safe-list-to-stop-new-weeds/). Il Tavolo permanente di coordinamento valuta gli strumenti più idonei al fine di consentire la più ampia diffusione della stessa tra i cittadini e gli operatori del settore per incentivare l' utilizzo di tali specie nell'ottica di un contributo concreto alla conservazione della biodiversità in ambito nazionale.

Priorità: media
Tempi: 1 anno, a partire dal 3° anno
Soggetto responsabile: ISPRA
Soggetti coinvolti: ISPRA, MASAF, in collaborazione con gli esperti botanici nazionali
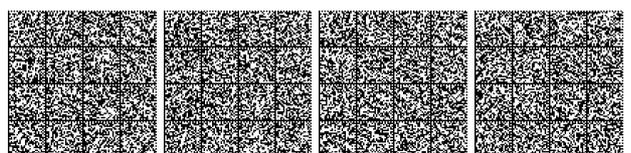
Indicatori: realizzazione della lista di piante ornamentali esotiche a basso impatto sulla biodiversità

### Misura C.3 Realizzazione di un manuale tecnico con le piante ornamentali alternative alle specie esotiche invasive

L'obiettivo è la realizzazione di un manuale tecnico che individui le piante ornamentali, possibilmente native o, al limite, esotiche ma non invasive, utilizzabili in alternativa alle piante esotiche invasive maggiormente commercializzate (identificate attraverso le misure C.1), contribuendo in tal modo a evitarne l'introduzione nell'ambiente naturale. Il manuale è suddiviso in capitoli rispetto agli usi di queste piante (per interni, o per esterni, per parchi o giardini, ecc.) e agli ambienti (mediterraneo, alpino, costiero, collinare, montano, ecc). Il manuale è rivolto sia alle diverse tipologie di operatori professionali pubblici e privati (operatori del verde, vivaisti, agronomi, forestali, architetti, ecc.), sia ai cittadini e appassionati che si occupino di pianificare o progettare spazi con piante ornamentali. Due esempi in tal senso sono il manuale realizzato dalla Generalitat Valenciana[6] e l'opuscolo «Dai balconi ai parchi urbani: buone pratiche per un giardinaggio consapevole» elaborato nell'ambito del progetto Life ASAP in cui sono indicate le alternative autoctone alle specie esotiche invasive non più commercializzabili, inquanto ricomprese nella lista unionale ai sensi del Regolamento UE 1143/14.
Il manuale è utilizzato anche per la formazione di cui alle misure D.1 e D.2.

Priorità: alta
Tempi: 1 anno, a partire dal 2° anno
Soggetto responsabile: ISPRA
Soggetti coinvolti: ISPRA, MASAF, in collaborazione con gli esperti botanici nazionali
Indicatori: realizzazione del manuale tecnico con le piante ornamentali alternative alle specie esotiche invasive

## Linea d'azione D. Formazione e coinvolgimento degli operatori di settore

L'importanza delle attività di formazione e aggiornamento specificatamente dirette agli operatori professionali del settore è tale da meritare una specifica linea d'azione. Vengono definiti i bisogni formativi e, più in generale, viene perseguito il coinvolgimento del settore produttivo anche attraverso la proposta di adesione a un disciplinare di buone pratiche.

### Misura D.1 Realizzazione di attività di formazione e aggiornamento rivolte agli operatori del settore della floricoltura, del verde urbano e dell'architettura del paesaggio

Date le numerose novità normative (sia comunitarie che nazionali) in merito alle specie aliene invasive entrate in vigore negli ultimi anni e i piani nazionali elaborati per la loro gestione (compreso il presente), è indispensabile prevedere delle attività di formazione e aggiornamento delle diverse categorie professionali interessate.

[6] http://www.invasep.eu/jard_medit_sin_sp_invas.pdf

La misura prevede la realizzazione di attività di formazione e di aggiornamento sulle normative vigenti in merito alle specie esotiche invasive e sui contenuti del presente piano nonché sulle buone pratiche da adottare da tutte le categorie professionali interessate.

Le attività, realizzate da ISPRA si avvarranno di specifici strumenti didattici (compreso il manuale tecnico previsto nell'ambito della misura C.3.). Per le attività previste dalla misura, ISPRA mette a disposizione la propria piattaforma per la formazione a distanza.

Priorità: alta
Tempi: inizio entro il 3° anno, durata fino alla scadenza del piano
Soggetto responsabile: ISPRA
Soggetti coinvolti: ISPRA, MASAF e associazioni di categoria
Indicatori: numero di eventi di formazione organizzati, numero di partecipanti

### Misura D.2 Sviluppo e adozione volontaria di un disciplinare di buone pratiche da parte dei commercianti e produttori di piante esotiche ornamentali

Misura centrale di questa linea d'azione del presente Piano è lo sviluppo di un disciplinare per l'adozione volontaria di buone pratiche da parte dei commercianti e produttori di piante esotiche ornamentali a cui associare eventualmente un "marchio di qualità"[7]. Il disciplinare è finalizzato alla definizione dettagliata di buone pratiche e all'adozione da parte di tutti coloro che sono coinvolti nella produzione e vendita di piante esotiche ornamentali e prodotti associati, con l'obiettivo di ridurre l'introduzione involontaria e la diffusione di piante invasive in parchi, giardini e vivai durante l'importazione di piante e prodotti vegetali (ad esempio fermando le vendite e la coltivazione delle specie maggiormente invasive, nonché proponendo piante alternative, utilizzando un'adeguata etichettatura, smaltendo i rifiuti contenti parti vegetali adeguatamente, e infine limitando il rischio di contaminazioni da parte di altre piante esotiche invasive).
Di seguito si riportano, a titolo di esempio, alcune buone pratiche delineate nel *Codice di condotta su "Florovivaismo e Verde Ornamentale"* (Brundu et al. 2018), traduzione e adattamento del codice volontario di condotta europeo (Heywood e Brunel, 2011) adottato dal Consiglio d'Europa e ritenute più rilevanti ai fini di un loro inserimento nel disciplinare volontario. Sarà comunque compito dei responsabili dell'azione valutare l'opportunità di un loro inserimento nel disciplinare, anche riformulandole ove lo si ritenesse necessario.

- ✓ **Fornire informazioni aggiuntive sulle specie aliene maggiormente invasive commercializzate.**

Per un acquisto consapevole è importante che i commercianti al dettaglio forniscano ai clienti informazioni ulteriori in merito alle specie vegetali invasive o potenzialmente invasive sul proprio territorio; in particolare è utile porre l'attenzione sulla capacità di tali specie di sfuggire alla coltivazione, e fornire dettagli sui tipi di habitat invasi (alcuni habitat ad esempio sono più vulnerabili come gli ecosistemi ripariali e le dune costiere). Infine risulta molto utile fornire raccomandazioni per la gestione della pianta in giardino (es. tagliare i rami fioriferi alla fine della fioritura, oppure non piantarle nelle vicinanze delle sponde di un fiume, o sulle dune).

[7] Il Tavolo permanente di coordinamento valuta l'opportunità di creare un marchio di qualità, integrando eventuali marchi già registrati o creandone uno nuovo.
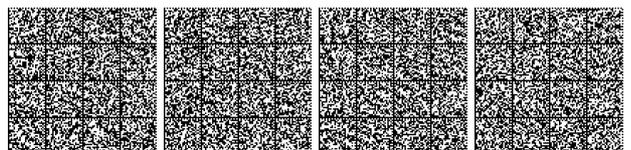
✓ **Rendere disponibili delle specie alternative alle specie esotiche più invasive**

Il personale di vivai e i centri di giardinaggio si impegna a suggerire o offrire ai propri clienti delle specie ornamentali alternative alle specie esotiche più invasive, per limitarne la richiesta e la conseguente vendita e diffusione. Queste possono essere specie native del territorio ma anche esotiche non invasive: tutto ciò non solo aiuta ad evitare danni ambientali, ma permette alle aziende vivaistiche di offrire un'immagine innovativa ed ecocompatibile ai propri clienti.
Alcuni suggerimenti di specie alternative attualmente sono stati sviluppati ad esempio nell'ambito di diversi progetti europei: LIFE ALTERIAS in Belgio, LIFE INVASEP in Spagna e LIFE PUFFINUS e LIFE ASAP in Italia.

✓ **Smaltire correttamente i rifiuti contenenti parti vegetali, delle eccedenze delle coltivazioni e degli imballaggi**

I residui delle operazioni di potatura e pulizia dei giardini, i cumuli di compost, il materiale da imballaggio, i vasi e contenitori in disuso, le acque reflue (per le piante acquatiche), sono ben conosciuti come vettore di trasporto di sementi vitali e altri tipi di propaguli dai giardini agli ambienti naturali".

Il personale di vivai e centri di giardinaggio si impegna a non abbandonare nell'ambiente o in luoghi dai quali possano poi diffondersi negli ambienti naturali i rifiuti di origine vegetale ma a conferirli ai siti ufficiali di smaltimento. Nel caso ci siano parti di specie esotiche invasive, queste dovrebbero essere trattate in accordo con le disposizioni nazionali in materia, direttamente sul sito, conferite ai siti approvati per lo smaltimento dei rifiuti o smaltiti attraverso ditte specializzate. A questo proposito, si vedano anche le indicazioni EPPO PM 3/66(2) 2008.

✓ **Prevenire le contaminazioni da parte di altre piante esotiche invasive, nonché di parassiti e patogeni**

Il personale di vivai e dei centri di giardinaggio si impegna a prevenire la contaminazione accidentale da parte di piante esotiche invasive, nonché di specie di parassiti e patogeni alieni movimentati al seguito di specie aliene di piante coltivate a scopo ornamentale, come conseguenza diretta o indiretta del loro commercio. A questo scopo è necessaria la definizione di accorgimenti utili a evitare contaminazioni sia in fase di produzione, coltivazione e commercializzazione delle piante in Italia, sia in fase di importazione di piante dall'estero.
A questo proposito, si impegnano a:

- Mantenere il materiale importato isolato dalle piante prodotte in loco e da quelle che crescono in natura.
- Assicurare che l'approvvigionamento sia sempre relativo a materiali di propagazione opportunamente certificati
- Controllare alla consegna che i substrati di coltura importati, quali ad esempio terricci e pani di terra, siano esenti da qualsiasi propagulo vitale di specie esotiche invasive (semi, spore o altri porpaguli vegetativi) e agenti patogeni. Va inoltre evitata la movimentazione del suolo dai luoghi dove sono presenti specie esotiche invasive sia all'interno che all'esterno dei vivai e delle serre.
- Tenere isolati da possibili fonti contaminanti il suolo e i substrati di coltura, così come i vasi e le attrezzature, i veicoli, i macchinari, gli strumenti, gli indumenti da lavoro ed equipaggiamenti e utilizzarli solo dopo una appropriata disinfestazione o pulitura.

- Fornire agli operatori specializzati un'adeguata formazione e preparazione per non veicolare contaminanti sulle calzature, guanti ecc. Possono essere individuate delle aree specifiche e confinate per la pulizia delle calzature e delle attrezzature.
- Assicurare che imballaggi e contenitori siano mantenuti pulito e isolato dalle piante coltivate e da quelle presenti in natura (gli imballaggi sono riconosciuti come uno dei principali vettori di importazione ed esportazione delle specie esotiche invasive).
- Assicurare che durante la produzione di piante acquatiche per laghetti artificiali o per gli acquari, queste specie non sfuggano dalle vasche di crescita, non si mischino con propaguli di altre specie, e non vengano introdotte negli ambienti naturali.

✓ **Adottare un protocollo di rapido intervento**

Il personale di vivai e centri di giardinaggio si impegna ad adottare un protocollo di rapido intervento per la rimozione di specie di specie esotiche invasive introdotte accidentalmente nell'ambiente (sementi) naturale in conseguenza delle attività commerciali svolte.

Priorità: alta
Tempi: sviluppo e adozione entro il 3° anno, durata fino alla scadenza del piano
Soggetto responsabile: MASE
Soggetti coinvolti: ISPRA, MASAF in collaborazione con il Tavolo Tecnico del settore florovivaistico
Indicatori: disciplinare sviluppato, approvato e adottato

## 6. Tempistica.

Il presente piano ha validità di 6 anni. Si prevede, dopo 3 anni dall'adozione, una fase di verifica dell'andamento del piano e dei risultati conseguiti.

Per quanto riguarda le misure regolamentative non è possibile fare una stima puntuale dei tempi, le misure saranno formalmente adottate entro la validità del Piano.

Nella tabella di seguito inserita è indicata la tempistica di realizzazione prevista per ogni misura definita precedentemente con l'indicazione dell'Ente responsabile della sua attuazione.
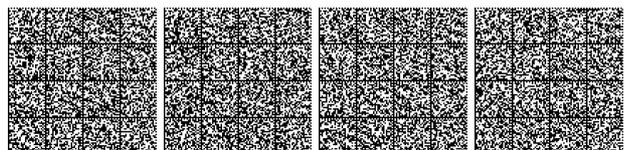
| Misura | Titolo | Inizio | Durata | Soggetto responsabile dell'attuazione della misura |
|---|---|---|---|---|
| *A.1* | *Analisi del quadro normativo vigente in materia di commercializzazione di piante ornamentali* | Entro 1° anno | Tutto il piano | *ISPRA* |
| *A.2* | *Analisi della filiera* | Entro 1° anno | 6 mesi | *MASAF* |
| *B.1* | *Diffusione di materiale informativo* | Entro 1°anno | Tutto il piano | *MASAF* |
| *B.2* | *Accessibilità e diffusione delle informazioni e dei prodotti su siti istituzionali* | Entro 2° anno | Tutto il piano | *MASE* |
| *C.1* | *Elaborazione di una lista di piante ornamentali più commercializzate in Italia* | Entro 1° anno | 1 anno | *ISPRA* |
| *C.2* | *Elaborazione di una lista di piante ornamentali esotiche a basso impatto sulla biodiversità* | Entro 3° anno | 3 anni | *ISPRA* |
| *C.3* | *Realizzazione di un manuale tecnico con le piante ornamentali alternative alle specie esotiche invasive* | Entro 2° anno | 1 anno | *ISPRA* |
| *D.1* | *Realizzazione di attività di formazione e aggiornamento rivolte agli operatori del settore della floricoltura, del verde urbano e dell'architettura del paesaggio* | Entro 3° anno | Tutto il piano | *ISPRA* |
| *D.2* | *Sviluppo e adozione volontaria di un disciplinare di buone pratiche da parte dei commercianti e produttori di piante esotiche ornamentali* | Entro 3° anno | Tutto il piano | *MASE* |
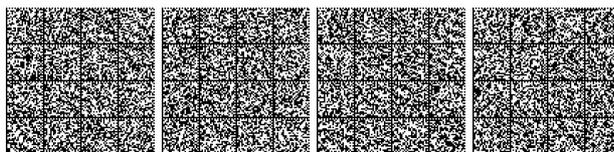
## 7. Gestione e monitoraggio del piano

Il Decreto di adozione del presente Piano istituisce il Tavolo permanente di coordinamento che assicura la corretta implementazione del Piano attraverso il costante monitoraggio delle attività e dei risultati

Al fine di raccogliere i dati necessari per la verifica del raggiungimento dell'obiettivo (nuove specie vegetali aliene invasive importate, coltivate, vendute e acquistate a scopo ornamentale e rilevate in ambiente naturale), ISPRA aggiorna costantemente la banca dati specie aliene (disponibile sul sito www.specieinvasive.it), grazie ad una sistematica consultazione della letteratura (anche grigia) e ai dati raccolti nell'ambito del sistema di sorveglianza regionale e provinciale istituito ai sensi dell'art.18 del D.Lgs.230/17.
Le attività di monitoraggio sono necessarie a garantire un'adeguata gestione del piano d'azione e valutare la corretta esecuzione delle misure previste, nonché la loro eventuale ricalibrazione, laddove ne fosse dimostrata la necessità, sempre sulla base di una adeguata valutazione dei relativi costi/benefici (come previsto all'art.13 del Regolamento (UE) n.1143/2014)

Il monitoraggio e l'eventuale revisione di un piano ne possono determinare una migliore attuazione, soprattutto nel caso esistano delle incertezze riguardo alle migliori opzioni per la gestione della *pathway*, o all'efficacia delle misure previste dal piano.  In generale, la revisione del piano potrebbe essere necessaria in qualsiasi momento dovessero esserci evidenze che gli obiettivi preposti potrebbero non essere raggiunti. Una revisione può essere innescata anche dalla disponibilità di nuovi dati sostanziali o da importanti cambiamenti nel contesto generale di attuazione del piano

## Principali fonti bibliografiche consultate

Brundu G, Caddeo A., Cogoni A., Iiriti G., Loi M.C., Marignani M. (2018). Florovivaismo, verde ornamentale e specie esotiche invasive in Italia: Codice di condotta. LIFE ASAP Pubblicazione realizzata nell'ambito dell'Azione B4 del progetto LIFE15 GIE/IT/001039"Alien Species Awareness Program" (ASAP).

Caddeo A., Cogoni A., Iiriti G., Loi M.C., … Villani M.C. (2020) - Dai balconi ai parchi urbani: buone pratiche per un giardinaggio consapevole. Life ASAP Pubblicazione realizzata nell'ambito dell'azione B4 del progetto LIFE15 GIE/IT/001039 "Alien Species Awareness Program" (ASAP).

Carnevali L., Monaco A., Genovesi P. (2020). Analisi e prioritizzazione dei vettori di ingresso delle specie aliene in Italia. Rapporto tecnico ISPRA.

CBD (2014). Pathways of introduction of invasive alien species, their prioritisation and management. UNEP/CBD/SBSTTA/18/9/Add.1
https://www.cbd.int/doc/meetings/sbstta/sbstta-18/official/sbstta-18-09-add1-en.pdf

European Commission DG AGRI-G2 (2020). Horticultural Products Flowers and Ornamental Plants statistics 20010-2019. Working Document.

Ferrarese G.B., Manzo A., Tedeschi S., Tavolo Tecnico Florovivaistico, Gruppi di Lavoro del Tavolo Tecnico Florovivaistico (a cura di), (2014). Piano Nazionale del Settore Florovivaistico 2014/2016, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Fraga i Arguimbau P. (2009). Jardinería mediterránea sin especies invasoras" Valencia: Generalitat Valenciana. Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, 208 p

Harrower C.A., Scalera R., Pagad S., Schönrogge K., Roy H.E. (2020). Guidance for interpretation of CBD categories on introduction pathways. European Union. 80 pp.

Heywood V., Brunel S. (2011). Code of Conduct on Horticulture and Invasive Alien Plants. Nature and environment 162. Council of Europe Publishing, Strasbourg.

Hulme P.E., Brundu G., Carboni M., Dehnen-Schmutz K., Dullinger S., Early R., ... Kühn I. (2018). Integrating invasive species policies across ornamental horticulture supply chains to prevent plant invasions. Journal of Applied Ecology, 55(1), 92-98.

Marignani M., Brundu G., Rosati L., Sajeva M., Tartaglini N. (2012). Florovivaismo, verde ornamentale e specie esotiche invasive: Codice di comportamento. Inform. Bot. Ital. 44, suppl. 4

Working Group on Invasive Alien Species, (2018). Prioritising Pathways of Introduction and Pathway Action Plans.

**23A02821**

## MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 28 marzo 2023.

**Ammissione alle agevolazioni del Progetto di cooperazione internazionale «ADACORSA» nell'ambito del programma ECSEL Call 2019.** (Decreto n. 55/2023).

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 165 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 74 del 26 marzo 2021, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca dell'11 ottobre 2021, n. 1145 (reg. UCB del 12 ottobre 2021, n. 1383), con cui si è provveduto all'individuazione delle spese a carattere strumentale e comuni a più centri di responsabilità amministrativa nonché al loro affidamento in gestione unificata alle direzioni generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca dell'11 ottobre 2021, n. 1147 (reg. UCB del 12 ottobre 2021, n. 1380), con cui si è provveduto all'assegnazione ai responsabili della gestione, delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2021, tenuto conto degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 agosto 2021, sn, registrato dalla Corte dei conti in data 8 settembre 2021, n. 2474, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *d)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni e integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, Capo IX "Misure per la ricerca scientifica e tecnologica" del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020 prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020, n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 – *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18 decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto l'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'art. 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593»;

Visto il decreto ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3142, e il successivo decreto ministeriale di modifica n. 1368 del 24 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3143, e in particolare, l'art. 18, comma 4, del citato decreto ministeriale n. 1314 che prevede che il Ministero prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate, delle graduatorie adottate e dei progetti selezionati per il finanziamento dalle iniziative internazionali e dispone, entro trenta giorni dalla conclusione delle attività valutative internazionali, il decreto di ammissione al finanziamento dei progetti vincitori;

Dato atto che tutte le prescritte istruttorie saranno contestualmente attivate ai sensi del decreto ministeriale n. 593/2016 (avviamento delle procedure per la nomina dell'ETS e per l'incarico delle valutazioni economico-finanziarie al soggetto convenzionato);

Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate, altresì, le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico scientifici e dell'esperto economico finanziario;

Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2021, n. 1004 che ha istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca;

Visto il decreto interministeriale n. 996 del 28 ottobre 2019 registrato alla Corte dei conti in data 29 novembre 2019, reg. n. 1-3275 che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) per l'anno 2019;

Visto il decreto dirigenziale n. 466 del 28 dicembre 2020 registrato dall'UCB in data 13 gennaio 2021 n. 92, con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G. 01 del capitolo 7245 dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 2019, dell'importo complessivo di euro 6.837.387,75, di cui euro 6.495.518,36 destinati al finanziamento, nella forma del contributo alla spesa, dei progetti di ricerca presentati nell'ambito delle iniziative di cooperazione internazionale ed euro 341.869,39, pari al 5% dell'importo complessivo, da destinare ai costi delle relative attività di valutazione e monitoraggio;

Visto il trasferimento sul capitolo 7345 dei residui correnti afferenti ai capitoli 7245 destinati alla copertura di finanziamenti in favore delle iniziative di cooperazione internazionale, così come da nota prot. MUR n. 19708 in data 21 novembre 2022, a firma del direttore generale dott. Di Felice;

Vista l'iniziativa europea «ECSEL *Joint Undertaking: Electronic Components and Systems for European Leadership*», istituita con decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 561/2014 del 6 maggio 2014;

Visto il bando transnazionale lanciato dalla ECSEL *Joint Undertaking* pubblicato in data 6 febbraio 2019 con scadenza il 18 settembre 2019 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Atteso che il MUR partecipa alla *Call* 2019 con il budget finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere sui Fondi FIRST nella forma di contributo alla spesa pari ad euro 2.500.000,00, come da lettera di impegno n. 2413 del 12 febbraio 2019, successivamente incrementato di euro 307.755,83, come da e-mail del DGR dott. Vincenzo Di Felice in data 2 dicembre 2019;

Considerato che per il bando ECSEL *Joint Undertaking Call* 2019 2-RIA, di cui trattasi è stato emanato l'avviso integrativo in data 11 marzo 2019 prot. MUR n. 444;

Vista la decisione finale del Comitato delle autorità pubbliche PAB ECSEL svoltosi in data 25 novembre 2019 con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «ADACORSA *Airborne data collection on resilient system architectures*», avente come obiettivo quello di fornire un insieme di piattaforme tecnologiche europee per rendere i droni un mezzo sicuro, affidabile ed efficiente tale da poter essere utilizzati oltre la linea di vista dell'operatore (BVLOS) in applicazioni di osservazione e/o trasporto e con un costo complessivo pari a euro 2.141.979,00;

Vista la nota prot. MUR n. 5637 del 9 aprile 2020, a firma dello scrivente in qualità di dirigente *pro tempore* dell'Ufficio VIII, con la quale si comunicano gli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al bando e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo «ADACORSA»;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «ADACORSA» figurano i seguenti proponenti italiani:

capofila Infineon Technologies Italia S.r.l.;

SB Consorzio nazionale interuniversitario per la nanoelettronica - IUNET;

SB Università degli studi di Parma;

Vista la procura notarile rep. 76588 dell'8 maggio 2020 a firma del dott. Tomaso Vezzi notaio in Modena con la quale il sig. Luca Selmi legale rappresentante del Consorzio nazionale interuniversitario per la nanoelettronica – IUNET delega il legale rappresentante *pro tempore* della Infineon Technologies Italia S.r.l. in qualità di capofila;

Vista la procura notarile rep. 2308 del 15 luglio 2020 a firma del dott. Alberto de Torres notaio in Parma con la quale il prof. Paolo Andrei rettore e legale rappresentante dell'Università degli studi di Parma delega il legale rappresentante *pro tempore* della Infineon Technologies Italia S.r.l. in qualità di capofila;

Visto il *Consortium Agreement* definito tra i partecipanti al progetto «ADACORSA», sottoscritto in data 18 giugno 2020;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione RNA COR n. 10716888 n. 10716891 e n. 10716892 del 27 marzo 2023;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), sono state acquisite le visure Deggendorf n. 22482836 del 22 marzo 2023, n. 22482837 del 22 marzo 2023 e n. 22483068 del 22 marzo 2023;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «ADACORSA» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° maggio 2020 e la sua durata è di trentasei mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (Allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (Allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate complessivamente in euro 373.873,70 nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle disponibilità del riparto FIRST 2019, cap. 7345.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del Programma.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal Programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dall'avviso integrativo, nella misura dell'80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici e del 50% nel caso di soggetti privati. In quest'ultimo caso, il soggetto beneficiario privato dovrà produrre apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al soggetto secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento.

2. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

3. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.

4. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificate in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.

5. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al MUR dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

6. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari conguagli.

7. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2023

*Il direttore generale:* CONSOLI

*Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2023*
*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 1227*

---

AVVERTENZA:

*Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione-mur*

**23A02779**

DECRETO 28 marzo 2023.

**Ammissione alle agevolazioni del Progetto di cooperazione internazionale «NEXTPERCEPTION» nell'ambito del programma ECSEL Call 2019.** (Decreto n. 56/2023).

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 165 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 74 del 26 marzo 2021, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca dell'11 ottobre 2021, n. 1145 (reg. UCB del 12 ottobre 2021, n. 1383), con cui si è provveduto all'individuazione delle spese a carattere strumentale e comuni a più centri di responsabilità amministrativa nonché al loro affidamento in gestione unificata alle direzioni generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca dell'11 ottobre 2021, n. 1147 (reg. UCB del 12 ottobre 2021, n. 1380), con cui si è provveduto all'assegnazione ai responsabili della gestione, delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2021, tenuto conto degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 agosto 2021, sn, registrato dalla Corte dei conti in data 8 settembre 2021, n. 2474, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *d)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni e integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, Capo IX "Misure per la ricerca scientifica e tecnologica" del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020 prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020 n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 – *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18, decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto l'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'art. 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593»;

Visto il decreto ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3142, e il successivo decreto ministeriale di modifica n. 1368 del 24 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3143, e in particolare, l'art. 18, comma 4, del citato decreto ministeriale n. 1314 che prevede che il Ministero prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate, delle graduatorie adottate e dei progetti selezionati per il finanziamento dalle iniziative internazionali e dispone, entro trenta giorni dalla conclusione delle attività valutative internazionali, il decreto di ammissione al finanziamento dei progetti vincitori;

Dato atto che tutte le prescritte istruttorie saranno contestualmente attivate ai sensi del decreto ministeriale n. 593/2016 (avviamento delle procedure per la nomina dell'ETS e per l'incarico delle valutazioni economico-finanziarie al soggetto convenzionato);

Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate , altresì, le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico scientifici e dell'esperto economico finanziario;

Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2021, n. 1004 che ha istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca;

Visto il decreto interministeriale n. 996 del 28 ottobre 2019 registrato alla Corte dei conti in data 29 novembre 2019 reg. n. 1-3275 che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) per l'anno 2019;

Visto il decreto dirigenziale n. 466 del 28 dicembre 2020 registrato dall'UCB in data 13 gennaio 2021, n. 92, con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G. 01 del capitolo 7245 dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 2019, dell'importo complessivo di euro 6.837.387,75, di cui euro 6.495.518,36 destinati al finanziamento, nella forma del contributo alla spesa, dei progetti di ricerca presentati nell'ambito delle iniziative di cooperazione internazionale ed euro 341.869,39, pari al 5% dell'importo complessivo, da destinare ai costi delle relative attività di valutazione e monitoraggio;

Visto il trasferimento sul capitolo 7345 dei residui correnti afferenti ai capitoli 7245 destinati alla copertura di finanziamenti in favore delle iniziative di cooperazione internazionale, così come da nota prot. MUR n. 19708 in data 21 novembre 2022, a firma del direttore generale dott. Di Felice;

Vista l'iniziativa europea «ECSEL *Joint Undertaking: Electronic Components and Systems for European Leadership*», istituita con decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 561/2014 del 6 maggio 2014;

Visto il bando transnazionale lanciato dalla ECSEL *Joint Undertaking* pubblicato in data 6 febbraio 2019 con scadenza il 18 settembre 2019 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Atteso che il MUR partecipa alla *Call* 2019 con il budget finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere sui Fondi FIRST nella forma di contributo alla spesa pari ad euro 2.500.000,00, come da lettera di impegno n. 2413 del 12 febbraio 2019, successivamente incrementato di euro 307.755,83, come da e-mail del DGR dott. Vincenzo Di Felice in data 2 dicembre 2019;

Considerato che per il bando ECSEL *Joint Undertaking Call* 2019 2-RIA, di cui trattasi è stato emanato l'avviso integrativo in data 11 marzo 2019, prot. MUR n. 444;

Vista la decisione finale del Comitato delle autorità pubbliche PAB ECSEL svoltosi in data 25 novembre 2019 con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «NextPerception - *Next generation smart perception sensors and distributed intelligence for pro-active human monitoring in health, wellbeing, and automotive systems*», avente come obiettivo quello di migliorare le tecnologie di percezione, ai fini di effettuare una più accurata determinazione del comportamento dei conducenti di autovetture per migliorare la sicurezza di conducente, passeggeri, pedoni e ciclisti e con un costo complessivo pari a euro 1.776.762,50;

Vista la nota prot. MUR n. 5637 del 9 aprile 2020, a firma dello scrivente in qualità di dirigente *pro tempore* dell'Ufficio VIII, con la quale si comunicano gli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al bando e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo «NextPerception»;
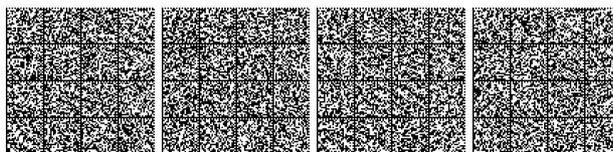
Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «NextPerception» figurano i seguenti proponenti italiani:

Università degli studi di Torino;

Aitek S.p.a.;

Emoj S.r.l.;

RE:Lab S.r.l.;

Rulex Innovation Labs S.r.l.;

Alma Mater Studiorum Università di Bologna;

Università degli studi Suor Orsola Benincasa;

Università degli studi di Parma;

Vista la procura notarile rep. n. 45431 racc. 7855 del 3 giugno 2020 a firma del dott. Piero Fracassi notaio in Genova con la quale l'ing. Fabrizio Ferrari Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante della Aitek S.p.a. delega il prof. Stefano Genua rettore *pro tempore* e legale rappresentante dell'Università degli studi di Torino in qualità di capofila;

Vista la procura notarile rep. n. 58111 del 20 maggio 2020 a firma del dott. Sabino Patruno notaio in Porto Recanati con la quale la sig.ra Maura Mengoni presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante della Emoj S.r.l. delega il prof. Stefano Genua rettore *pro tempore* e legale rappresentante dell'Università degli studi di Torino in qualità di capofila;

Vista la procura notarile rep. n. 21949 del 29 giugno 2020 a firma del dott. Federico Manfredini notaio in Modena con la quale il sig. Fabio Pagliai presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante della RE:Lab S.r.l. delega il prof. Stefano Genua rettore *pro tempore* e legale rappresentante dell'Università degli studi di Torino in qualità di capofila;

Vista la procura notarile rep. n. 32636 del 25 giugno 2020 a firma del dott. Luigi Francesco Risso notaio in Genova con la quale la sig.ra Antonie Rita Wiedemann amministratore e legale rappresentante della Rulex Innovation Labs S.r.l. delega il prof. Stefano Genua rettore *pro tempore* e legale rappresentante dell'Università degli studi di Torino in qualità di capofila;

Vista la procura notarile rep. n. 45082 del 26 giugno 2020 a firma del dott. Pietro Zanelli notaio in Bologna con quale il prof. Francesco Ubertini rettore *pro tempore* e legale rappresentante della Alma Mater Studiorum Università di Bologna delega il prof. Stefano Genua rettore *pro tempore* e legale rappresentante dell'Università degli studi di Torino in qualità di capofila;

Vista la procura notarile rep. n. 12652 del 1° giugno 2020 a firma del dott. Michele Nastri notaio in Torre Annunziata e Nola con quale il prof. d'Alessandro Lucio rettore *pro tempore* e legale rappresentante della Università degli studi Suor Orsola Benincasa delega il prof. Stefano Genua rettore *pro tempore* e legale rappresentante dell'Università degli studi di Torino in qualità di capofila;

Vista la procura notarile rep. n. 2309 del 15 luglio 2020 a firma del dott. Alberto de Torres notaio in Parma con quale il prof. Paolo Andrei rettore *pro tempore* e legale rappresentante della Università degli studi di Parma delega il prof. Stefano Genua rettore *pro tempore* e legale rappresentante dell'Università degli studi di Torino in qualità di capofila;

Visto il *Consortium Agreement* sottoscritto tra i partecipanti al progetto «NextPerception»;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione RNA COR:

Università degli studi di Torino n. 10716970 del 27 marzo 2023;

Aitek Spa n. 10716974 del 27 marzo 2023;

Emoj n. 10716979 del 27 marzo 2023;

RE:Lab S.r.l. n. 10716983 del 27 marzo 2023;

Rulex Innovation Labs n. 10716984 del 27 marzo 2023;

Alma Mater Studiorum Università di Bologna n. 10716985 del 27 marzo 2023;

Università degli studi Suor Orsola Benincasa n. 10716992 del 27 marzo 2023;

Università degli studi di Parma n. 10716994 del 27 marzo 2023;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), sono state acquisite le visure Deggendorf:

Università degli studi di Torino n. 22482972 del 22 marzo 2023;
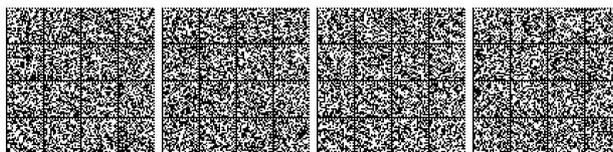
Aitek S.p.a. n. 22482901 del 22 marzo 2023;

Emoj n. 22482905 del 22 marzo 2023;

RE:Lab S.r.l. n. 22482908 del 22 marzo 2023;

Rulex Innovation Labs n. 22482924 del 22 marzo 2023;

Alma Mater Studiorum Università di Bologna n. 22482927 del 22 marzo 2023;

Università degli studi Suor Orsola Benincasa n. 22482930 del 22 marzo 2023;

Università degli studi di Parma n. 22482935 del 22 marzo 2023;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «NextPerception» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° aprile 2020 e la sua durata è di trentasei mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (Allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (Allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate complessivamente in euro 462.528,13 nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle disponibilità del riparto FIRST 2019, cap. 7345.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dall'avviso integrativo, nella misura dell'80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici e del 50% nel caso di soggetti privati. In quest'ultimo caso, il soggetto beneficiario privato dovrà produrre apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al soggetto secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento.

2. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

3. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.

4. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettifi-

cate in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.

5. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al MUR dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

6. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari conguagli.

7. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2023

*Il direttore generale:* CONSOLI

*Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2023*
*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 1231*

AVVERTENZA:

*Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione-mur*

**23A02780**

## MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 27 aprile 2023.

**Liquidazione coatta amministrativa della «"Ricambi originali certificati - società cooperativa in liquidazione" e in forma abbreviata - "R.O.C. s.c."» in Borgo Vercelli e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», che all'art. 2, comma 1, prevede che «il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle Imprese e del Made in Italy» e all'art. 2, comma 4, prevede che «le denominazioni "Ministro delle imprese e del made in Italy" e "Ministero delle imprese e del made in Italy" sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni "Ministro dello sviluppo economico" e "Ministero dello sviluppo economico"»;

Vista l'istanza con la quale il legale rappresentante della società cooperativa «"Ricambi originali certificati - società cooperativa in liquidazione" e in forma abbreviata - "R.O.C. s.c."» chiede che la stessa sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, allegando la relativa documentazione;

Considerato che dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2021, allegata alla suddetta istanza, emerge una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 574.444,00, si riscontra una massa debitoria di euro 1.827.807,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -1.349.448,00;

Considerato che in data 6 ottobre 2022 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato selezionato dalla Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società in modo automatizzato dalla banca dati di cui alla direttiva ministeriale del 9 giugno 2022, in ottemperanza ai criteri citati negli articoli 3 e 4 della predetta direttiva;
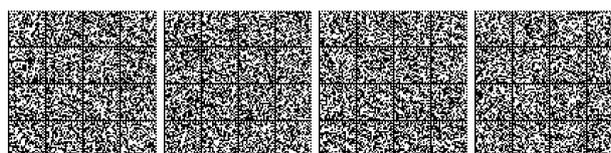
Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «"Ricambi originali certificati - società cooperativa in liquidazione" e in forma abbreviata - "R.O.C. s.c."», con sede in Borgo Vercelli (VC) (codice fiscale 01747170031) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Margherita Corrado, nata a Canelli (AT) il 22 marzo 1968 (codice fiscale CRRMGH68C62B594F), domiciliata in Alba (CN) - via Vida n. 6.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 284 del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 aprile 2023

*Il Ministro:* URSO

**23A02781**

DECRETO 27 aprile 2023.

**Sostituzione del commissario liquidatore della «Alba società cooperativa sociale Onlus», in Varese.**

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», che all'art. 2, comma 1, prevede che «il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy» e all'art. 2, comma 4, prevede che «le denominazioni "Ministro delle imprese e del made in Italy" e "Ministero delle imprese e del made in Italy" sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni "Ministro dello sviluppo economico" e "Ministero dello sviluppo economico"»;

Visto il decreto ministeriale del 28 ottobre 2015 n. 546/2015, con il quale la società cooperativa «Alba società cooperativa sociale» - Onlus, con sede in Varese - C.F. 03083780126, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Rosalba Andrea Catizone ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 5 ottobre 2020, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato le proprie dimissioni dall'incarico conferitole;

Visto il decreto ministeriale del 25 giugno 2021 n. 166/2021 con il quale Miriam Bombelli ne è stata nominata commissario liquidatore in sostituzione dell'avv. Rosalba Andrea Catizone;

Vista la nota pervenuta in data 28 ottobre 2022, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato le proprie dimissioni dall'incarico conferitole;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione di Miriam Bombelli dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato selezionato dalla Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società in modo automatizzato dalla banca dati di cui alla direttiva ministeriale del 9 giugno 2022, in ottemperanza ai criteri citati negli articoli 3 e 4 della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. In sostituzione di Miriam Bombelli, dimissionaria, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Alba società cooperativa sociale» - Onlus - in liquidazione coatta amministrativa, con sede in Varese - C.F. 03083780126, il dott. Alessandro Cacciapuoti, nato a Bari l'8 ottobre 1979 (codice fiscale CCCLSN79R08A662X), domiciliato in Milano alla via Andrea Maffei n. 1.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 284 del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 aprile 2023

*Il Ministro:* URSO

**23A02782**

DECRETO 27 aprile 2023.

**Sostituzione del commissario liquidatore della «C.S.R. Centro servizi refrigerazione società cooperativa», in Montesilvano.**

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», che all'art. 2, comma 1, prevede che «il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy» e all'art. 2, comma 4, prevede che «le denominazioni "Ministro delle imprese e del made in Italy" e "Ministero delle imprese e del made in Italy" sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni "Ministro dello sviluppo economico" e "Ministero dello sviluppo economico"»;

Visti gli articoli 37 e 199 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visti in particolare gli articoli 7 e 21-*quinquies* della citata legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto ministeriale del 23 gennaio 2018, n. 59/2018, con il quale la società cooperativa «C.S.R. Centro servizi refrigerazione società cooperativa - in liquidazione», con sede in Montesilvano (PE) (codice fiscale 01679860682), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Alberto Guidoni ne è stato nominato commissario liquidatore;

Viste le note del 10 dicembre 2021, prot. n. 389228 e n. 389233, con le quali il commissario liquidatore dichiara di ritenere estinta la procedura e dalle quali emergono gravi inadempimenti allo svolgimento dell'incarico conferitogli;

Tenuto conto che nella fattispecie, sussistendo evidenti e motivate ragioni di pubblico interesse, si è provveduto ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a dare comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca all'interessato con nota ministeriale n. 32158 del 7 febbraio 2022, in applicazione dell'art. 21-*quinquies*, secondo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Considerato che con nota dell'8 febbraio 2022 il commissario liquidatore ha formalizzato le proprie controdeduzioni e che la competente Divisione VI non ha ritenuto valide le motivazioni addotte;

Ritenuto necessario provvedere alla revoca dell'avv. Alberto Guidoni dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa ed alla contestuale sostituzione dello stesso;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato selezionato dalla Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società in modo automatizzato dalla banca dati di cui alla direttiva ministeriale del 9 giugno 2022, in ottemperanza ai criteri citati negli articoli 3 e 4 della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le gravi motivazioni indicate in premessa, l'avv. Alberto Guidoni, ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, è revocato dall'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa «C.S.R. Centro servizi refrigerazione società cooperativa - in liquidazione coatta amministrativa», con sede in Montesilvano (PE) - (codice fiscale 01679860682).

2. In sostituzione dell'avv. Alberto Guidoni, revocato, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa in premessa il dott. Francesco Cancelli, nato a Chieti il 27 settembre 1963 (codice fiscale CNC FNC 63P27 C632L), ivi domiciliato alla via Sinibaldo Baroncini n. 32.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 aprile 2023

*Il Ministro:* URSO

**23A02783**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 2 maggio 2023.

**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Tavor», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. 342/2023).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe A rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 219 dell'8 marzo 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 167 del 14 luglio 2021, con la quale la società Farma 1000 S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale TAVOR (lorazepam);

Vista la domanda presentata in data 26 gennaio 2023, con la quale la società Farma 1000 S.r.l. ha chiesto la riclassificazione dalla classe Cnn alla classe C del medicinale TAVOR (lorazepam);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta dell'8-10 marzo 2023;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Il medicinale TAVOR (lorazepam) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione: «2,5 mg compresse orosolubili» 20 compresse - A.I.C. n. 038848077 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale TAVOR (lorazepam) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

*Disposizioni finali*

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 2 maggio 2023

*Il dirigente:* TROTTA

**23A02784**

DETERMINA 2 maggio 2023.

**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Equivera», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. 343/2023).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA AAM/AIC n. 94/2017 del 27 giugno 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 166/2017 del 18 luglio 2017 e con la quale la società Fresenius Medical Care Deutschland GMBH ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale EQUIVERA relativamente alla confezione avente il codice A.I.C. n. 044225011, n. 044225023, n. 044225035, n. 044225050, n. 044225062, n. 044225074, n. 044225098, n. 044225100, n. 044225112 e successiva determina n. AIFA AAM/AIC n. 646/2021 del 31 agosto 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 214 del 7 settembre 2021, relativamente alla confezione avente il codice A.I.C. n. 044225136, n. 044225148 e n. 044225151;

Vista la domanda presentata in data 6 febbraio 2023, con la quale la società Fresenius Medical Care Italia S.p.a., rappresentante in Italia della società Fresenius Medical Care Deutschland GMBH, ha chiesto la riclassificazione dalla classe Cnn alla classe C del medicinale «Equivera»;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 3-5 aprile 2023;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Il medicinale EQUIVERA (calcio cloruro diidrato/sodio cloruro/magnesio cloruro esaidrato/glucosio monoidrato) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «1,5% glucosio, 1,25 mmol/l calcio soluzione per dialisi peritoneale» 4 doppie sacche *stay safe* in pp/elastomero da 2000 ml - A.I.C. n. 044225011 (in base 10) - classe di rimborsabilità: C;

confezione: «1,5% glucosio, 1,25 mmol/l calcio soluzione per dialisi peritoneale» 4 doppie sacche *stay safe* in pp/elastomero da 2500 ml - A.I.C. n. 044225023 (in base 10) - classe di rimborsabilità: C;

confezione: «1,5% glucosio, 1,25 mmol/l calcio soluzione per dialisi peritoneale» 4 sacche *sleep safe* in pp/elastomero da 3000 ml - A.I.C. n. 044225035 (in base 10) - classe di rimborsabilità: C;

confezione: «2,3% glucosio, 1,25 mmol/l calcio soluzione per dialisi peritoneale» 4 doppie sacche *stay safe* in PP/elastomero da 2000 ml - A.I.C. n. 044225050 (in base 10) - classe di rimborsabilità: C;

confezione: «2,3% glucosio, 1,25 mmol/l calcio soluzione per dialisi peritoneale» 4 doppie sacche *stay safe* in PP/elastomero da 2500 ml - A.I.C. n. 044225062 (in base 10) - classe di rimborsabilità: C;

confezione: «2,3% glucosio, 1,25 mmol/l calcio soluzione per dialisi peritoneale» 4 sacche *sleep safe* in PP/elastomero da 3000 ml - A.I.C. n. 044225074 (in base 10) - classe di rimborsabilità: C;

confezione: «4,25% glucosio, 1,25 mmol/l calcio soluzione per dialisi peritoneale» 4 doppie sacche *stay safe* in PP/elastomero da 2000 ml - A.I.C. n. 044225098 (in base 10) - classe di rimborsabilità: C;

confezione: «4,25% glucosio, 1,25 mmol/l calcio soluzione per dialisi peritoneale» 4 doppie sacche *stay safe* in PP/elastomero da 2500 ml - A.I.C. n. 044225100 (in base 10) - classe di rimborsabilità: C;

confezione: «4,25% glucosio, 1,25 mmol/l calcio soluzione per dialisi peritoneale» 4 sacche *sleep safe* in PP/elastomero da 3000 ml - A.I.C. n. 044225112 (in base 10) - classe di rimborsabilità: C;

confezione: «1,5% glucosio, 1,25 mmol/l calcio soluzione per dialisi peritoneale» 2 sacche in PP/elastomero da 5000 ml + set *sleep safe* + tappo di disinfezione - A.I.C. n. 044225136 (in base 10) - classe di rimborsabilità: C;

confezione: «2,3% glucosio, 1,25 mmol/l calcio soluzione per dialisi peritoneale» 2 sacche in PP/elastomero da 5000 ml + set *sleep safe* + tappo di disinfezione - A.I.C. n. 044225148 (in base 10) - classe di rimborsabilità: C;

confezione: «4,25% glucosio, 1,25 mmol/l calcio soluzione per dialisi peritoneale» 2 sacche in PP/elastomero da 5000 ml + set *sleep safe* + tappo di disinfezione - A.I.C. n. 044225151 (in base 10) - classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Equivera» (calcio cloruro diidrato/sodio cloruro/magnesio cloruro esaidrato/glucosio monoidrato) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambito ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

*Disposizioni finali*

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 2 maggio 2023

*Il dirigente:* TROTTA

**23A02785**

DETERMINA 2 maggio 2023.

**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Yaz», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. 344/2023).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 1123/2016 del 27 giugno 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 166 del 18 luglio 2016, con la quale la società Farmaroc S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale YAZ (drospirenone ed estrogeno);

Vista la domanda presentata in data 31 gennaio 2023, con la quale la società Farmaroc S.r.l. ha chiesto la riclassificazione dalla classe CNN alla classe C del medicinale «Yaz» (drospirenone ed estrogeno);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 3-5 aprile 2023;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Il medicinale YAZ (drospirenone ed estrogeno) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «0.02 mg/3 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 044845016 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.
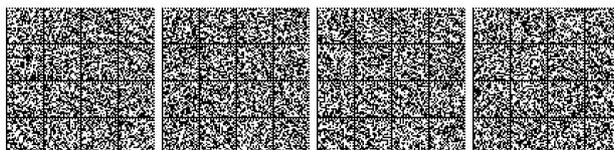
Art. 2.

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Yaz» (drospirenone ed estrogeno) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

*Disposizioni finali*

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 2 maggio 2023

*Il dirigente:* TROTTA

**23A02786**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

### Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nurofen influenza e raffreddore»

*Estratto determina IP n. 284 del 28 aprile 2023*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale NUROFEN INFLUENZA E RAFFREDDORE 200 mg + 30 mg compresse rivestite 24 compresse dalla Grecia con numero di autorizzazione 44616/10/31-05-2011, intestato alla società Reckitt Benckiser Hellas Healthcare A.E. Δ.T. RB Healthcare Hellas A.E. - Taki Kabalieratoy 7, Kifisia, Greece e prodotto da RB NL Brands B.V., Schiphol, Schiphol Boulevard 207, Schiphol, The Netherlands, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Gekofar S.r.l. con sede legale in piazza Duomo n. 16 - 20122 Milano MI.

Confezione:

NUROFEN INFLUENZA E RAFFREDDORE «200 mg + 30 mg compresse rivestite» 12 compresse rivestite;

codice A.I.C. n. 050432018 (in base 10) 1J320L (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: ibuprofene 200 mg, pseudoefedrina cloridrato 30 mg;

eccipienti: fosfato tricalcico, croscarmellosa sodica, cellulosa microcristallina, povidone, magnesio stearato. Rivestimento: ipromellosa, talco, giallo di chinolina (E104), giallo tramonto FCF (E110), biossido di titanio (E171), alcool etilico denaturato, inchiostro nero di stampa (gomma lacca 45%, ferro ossido nero E172, propilenglicole, alcol isopropilico, alcol butilico, etanolo, acqua purificata).

Inserire al paragrafo 5 del foglio illustrativo e nelle etichette:

come conservare NUROFEN INFLUENZA E RAFFREDDORE: conservare ad una temperatura inferiore a 25°C. Conservare nella confezione originale per proteggere dall'umidità.

Officine di confezionamento secondario:

Columbus Pharma S.r.l. via dell'Artigianato n. 1 - 20032 Cormano (MI);

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. via Amendola n. 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI);

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezione:

NUROFEN INFLUENZA E RAFFREDDORE «200 mg + 30 mg compresse rivestite» 12 compresse rivestite;

codice A.I.C. n. 050432018;

classe di rimborsabilità: C-*bis*.

*Classificazione ai fini della fornitura*

Confezione:

NUROFEN INFLUENZA E RAFFREDDORE «200 mg + 30 mg compresse rivestite» 12 compresse rivestite;

codice A.I.C. n. 050432018;

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

*Stampati*

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

*Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**23A02788**

## Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Stilnox»

*Estratto determina IP n. 288 del 28 aprile 2023*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale STILNOX 10 MG, Comprimé Pelliculé Sécable 7 Comprimé dalla Francia con numero di autorizzazione 34009 339 036 1 9, intestato alla società Sanofi Aventis France - 82 Avenue Raspail - 94250 Gentilly France e prodotto da Delpharm Dijon - Quetigny - 6 boulevard de l'Europe - 21800 Quetigny France, Sanofi Winthrop Industrie, 30-36, Avenue Gustave Eiffel, Z.I. De Saint-Symphorien, 37100 Tours France, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta n. 2 - 20054 Segrate MI.

Confezione:

STILNOX «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

codice A.I.C. n. 044425104 (in base 10) 1BCRWJ (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film, divisibili.

Composizione: una compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 10 mg di zolpidem tartrato;

eccipienti: lattosio monoidrato; cellulosa microcristallina; ipromellosa; carbossimetilamido sodico (tipo A); magnesio stearato. Rivestimento della compressa: ipromellosa; titanio diossido (E171); macrogol 400.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO;

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. via Amendola n. 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI).

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezione:

STILNOX «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

codice A.I.C. n. 044425104;

classe di rimborsabilità: C.

*Classificazione ai fini della fornitura*

Confezione:

STILNOX «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

codice A.I.C. n. 044425104;

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

*Stampati*

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

*Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**23A02789**

## Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Stilnox»

*Estratto determina IP n. 293 del 28 aprile 2023*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale STILNOX comprimate filmate 10 mg 14 comprimate filmate dalla Romania, con numero di autorizzazione 1344/2009/04, intestato alla società Sanofi România S.r.l. str. Gara Herăstrău, nr. 4, Clădirea B, Etajele 8-9, Sector 2, Bucureşti, România e prodotto da Sanofi Winthrop Industrie 30-36 Gustave Eiffel, 37100 Tours, France e da Chinoin Private CO. ltd. Levai Utca 5, 2112 Veresegyhaz, Hungary, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Gekofar S.r.l., con sede legale in piazza Duomo, 16 - 20122 Milano.

Confezione: STILNOX «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

Codice A.I.C.: 041252089 (in base 10) 17BX7T(in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: una compressa rivestita contiene:

principio attivo: 10 mg di zolpidem tartrato;

eccipienti: lattosio monoidrato; cellulosa microcristallina; ipromellosa; carbossimetilamido sodico (tipo A); magnesio stearato;

rivestimento della compressa: ipromellosa; titanio diossido (E171); macrogol 400.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda - (LO);

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a., via Amendola, 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI).

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezione: STILNOX «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

Codice A.I.C.: 041252089.

Classe di rimborsabilità: C.

*Classificazione ai fini della fornitura*

Confezione: STILNOX «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

Codice A.I.C.: 041252089.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

*Stampati*

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare A.I.P. effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

*Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'A.I.P. è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'A.I.P. e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**23A02790**

### Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nootropil»

*Estratto determina IP n. 295 del 2 maggio 2023*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale NOOTROPIL «1200 mg compresse rivestite con film» 60 compresse dall'Ungheria, con numero di autorizzazione OGI-T-1752/09, intestato alla società UCB Magyarország Kft. - 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28., Hungary e prodotto da UCB Pharma SA, - Chemin du Foriest, B-1420 Braine-I' Alleud, Belgium, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: New Pharmashop S.r.l., con sede legale in CIS di Nola Isola 1, Torre 1, int. 120 - 80035 Nola (NA).

Confezione: NOOTROPIL «1200 mg compresse rivestite con film» 40 compresse.

Codice A.I.C.: 050436017 (in base 10) 1J35XK(in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: 1200 mg di piracetam;

eccipienti: nucleo: macrogol 6000, silice colloidale anidra, magnesio stearato, croscarmellosa sodica;

rivestimento: opadry Y-1-7000 (composto da ipromellosa, titanio diossido, macrogol 400), opadry OY-S-29019 (composto da ipromellosa e macrogol 6000), macrogol 6000.

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l., via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR);

Pharma Partners S.r.l., via E. Strobino, 55/57 - 59100 Prato (PO);

S.C.F. S.r.l., via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO).

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezione: NOOTROPIL «1200 mg compresse rivestite con film» 40 compresse.

Codice A.I.C.: 050436017.

Classe di rimborsabilità: C.

*Classificazione ai fini della fornitura*

Confezione: NOOTROPIL 1200 mg compresse rivestite con film» 40 compresse.

Codice A.I.C.: 050436017.

RR – medicinale soggetto a prescrizione medica.

*Stampati*

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare A.I.P. effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

*Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'A.I.P. è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'A.I.P. e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**23A02791**

### Revoca dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano

Con il provvedimento n. aM - 36/2023 del 6 marzo 2023 è stata revocata, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di medicinali dell'officina farmaceutica sita in Cittaducale (RI) Santa Rufina, rilasciata alla società Takeda Manufacturing Italia S.p.a..

**23A02822**

## AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELLE ALPI ORIENTALI

### Aggiornamento della pericolosità geologica nel Comune di Trieste

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera C delle norme di attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini regionali del Friuli Venezia Giulia, con decreto del segretario generale n. 55 del 26 aprile 2023, è stata aggiornata la pericolosità geologica nel Comune di Trieste.

L'aggiornamento ha efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il decreto segretariale è consultabile sul sito www.distrettoalpiorientali.it/

**23A02794**

## CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DEL SUD EST SICILIA

### Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sottoelencata impresa già assegnataria del marchio di identificazione a fianco indicato, ha cessato ogni attività.

I punzoni in dotazione sono stati ritirati e deformati.

| Marchio | Ragione sociale | Sede |
|---|---|---|
| 41 CT | Nicolosi Giacomo | Catania |

**23A02824**

## CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

### Avviso a valere sui buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integrato, la Cassa
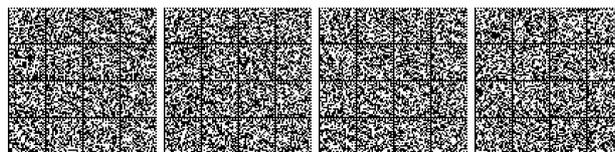
depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.a.) rende noto che, a decorrere dal 17 maggio 2023, non sono più sottoscrivibili i buoni fruttiferi postali denominati «Buono Rinnova» contraddistinti con la sigla «TF206A221027».

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sui siti internet www.poste.it e www.cdp.it

**23A02910**

---

## CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

### Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 16 maggio 2023, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quindici cittadini italiani, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere ai sensi dell'art. 71 della Costituzione una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Introduzione del comma 1-*bis* nell'art. 14 legge 22 maggio 1978, n. 194».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso l'abitazione del sig. Giorgio Celsi, sita in Besana in Brianza (MB), via Lovati n. 13 – cap. 20842 – celsi.giorgio@gmail.com - cell. 3467035866.

**23A02950**

---

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

### Rilascio di *exequatur*

In data 3 maggio 2023 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al signor Luca Davide Farina, Console onorario della Repubblica Slovacca in Trieste.

**23A02792**

### Rilascio di *exequatur*

In data 3 maggio 2023 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al signor Adel Talbi, Console generale della Repubblica Algerina democratica e popolare in Milano.

**23A02793**

---

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

### Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Olio di Calabria»

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del consiglio, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Olio di Calabria», registrata con regolamento di esecuzione (UE) 2016/2301 della Commissione dell'8 dicembre 2016 pubblicato il 20 dicembre 2016 nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 345.

Considerato che la modifica è stata presentata dal Consorzio di tutela e valorizzazione dell'olio extra vergine di oliva Olio di Calabria, con sede in Piazza 1° Maggio - 87100 Cosenza - quale soggetto riconosciuto ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999, che possiede i requisiti previsti all'art. 13, comma 1, del decreto del 14 ottobre 2013, n. 12511.

Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico.

Considerato altresì, che l'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 prevede la possibilità da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate.

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste acquisiti i pareri della Regione Calabria, competene per territorio, circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Olio di Calabria», così come modificato. Tale pubblicazione assolve sia a quanto previsto dall'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 che a quanto previsto dell'art. 6-*ter* del regolamento delegato (UE) n. 664/2014, modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2022/891 come da comunicato del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2022.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - Divisione PQAI IV, via XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ai sensi dell'art. 49, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012, ove pervenute, la proposta di modifica sarà approvata con apposito provvedimento e comunicata alla Commissione europea.

---

ALLEGATO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «OLIO DI CALABRIA»

Art. 1.
*Denominazione*

L'indicazione geografica protetta «Olio di Calabria» è riservata all'olio extravergine d'oliva ottenuto da olive prodotte nel territorio della Regione Calabria rispondenti alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
*Caratteristiche al consumo*

All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine d'oliva ad indicazione geografica protetta «Olio di Calabria» deve rispondere ai parametri specifici per come di seguito indicati.

Caratteristiche organolettiche:

colore: dal verde al giallo paglierino con variazione cromatica nel tempo.

Caratteristiche olfatto/gustative:

descrittore mediana fruttato di oliva 2 - 8*

nota aromatiche specifiche: erbaceo e/o carciofo e/o floreale

$\geq 2$- $\leq 8$

Amaro

3- 6

Piccante

4- 6

*CVr% minore o uguale a 20 Caratteristiche chimico-fisiche:

acido oleico (%): ≥70 Acidità (%): ≤ 0,50;

numero perossidi (meq O2/kg): ≤ 12 meq O2/kg; Spettrofotometria UV K232: ≤ 2,20;

spettrofotometria UV K270: ≤ 0,20;

fenoli - Polifenoli totali: ≥ 200 ppm.

I parametri qualitativi non espressamente citati sono in ogni caso conformi alla vigente normativa U. E. per gli oli extravergine di oliva.

Art. 3.
*Zona di Produzione*

La zona di produzione dell'olio extravergine d'oliva ad indicazione geografica protetta «Olio di Calabria» comprende l'intero territorio amministrativo della Regione Calabria.
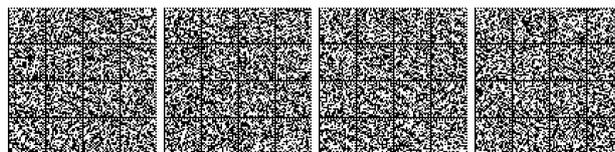
Art. 4.
*Prova dell'origine*

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo e attraverso l'iscrizione degli oliveti, dei produttori, dei trasformatori, degli stoccatori, e dei confezionatori in appositi elenchi gestiti dalla struttura di controllo, la tenuta di registri di produzione, di stoccaggio e di confezionamento nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.
*Metodo di Ottenimento*

L'indicazione geografica protetta «Olio di Calabria» è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto da olive provenienti dalle seguenti cultivar autoctone, a prevalente diffusione sul territorio regionale (cultivar prevalenti): Carolea, Dolce di Rossano (Sin. : Rossanese), Sinopolese (Sin. : Chianota, Coccitana), Grossa di Gerace (Sin. : Mammolese, Geracitana, Dolce), Tondina (Sin. : Roggianella), Ottobratica (Sinonimo: Dedarico, Perciasacchi), Grossa di Cassano (Sin. : Cassanese), Tonda di Strongoli, presenti da sole o congiuntamente, in misura non inferiore al 90%. Il restante 10% può provenire da cultivar di olive autoctone di minore diffusione: Nostrana, Spezzanese, Santomauro, Dolce di Cerchiara, Tombarello, Ciciarello, Zinzifarica, Galatrese, Tonda di Filocaso, Tonda di Filadelfia, Borgese, Pennulara, Mafra, Vraja, Agristigna, Corniola. Sono accettate, in virtù della loro funzione di impollinatori, le altre cultivar nazionali, in misura non superiore al 3%.

I sesti d'impianto, le forme d'allevamento, i sistemi di potatura e la irrigazione degli oliveti destinati alla produzione dell'Indicazione geografica protetta «Olio di Calabria IGP» di cui all'art. 1, devono essere quelli tradizionalmente usati o, in ogni modo, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio. I sesti di impianto consentiti prevedono un investimento massimo di quattrocentosedici piante per ettaro. Per ciò che attiene alle forme di allevamento dell'olivo, sono consentite quelle tipiche dell'ordinamento produttivo regionale quali vaso (policonico, cespugliato, aperto), globo e ad asse verticale.

La potatura, negli impianti di tipo tradizionale con investimento massimo di centocinquanta piante per ettaro, deve essere effettuata con periodicità almeno biennale, mentre negli impianti intensivi con investimento da cinquantuno a quattrocentosedici piante per ettaro, è d'obbligo l'intervento di potatura annuale.

L'irrigazione degli oliveti è consentita in tutti gli impianti, con volumi di adacquamento rispettosi dei disciplinari di produzione integrata della Regione Calabria.Gli apporti annui complessivi di fertilizzazione, devono avvenire nel rispetto dei disciplinari di produzione integrata della Regione Calabria.

La difesa antiparassitaria degli oliveti è eseguita nel rispetto delle indicazioni dei servizi di lotta guidata operanti nel territorio della Regione Calabria e del citato disciplinare di produzione integrata della Regione Calabria, sono vietati i trattamenti al terreno con prodotti diserbanti o disseccanti durante il periodo di maturazione delle olive. È d'obbligo la raccolta delle olive direttamente dalla pianta, sia essa realizzata manualmente, per il tramite di ausili meccanici di agevolazione, o con scuotitori, mentre è vietato l'utilizzo delle olive cadute naturalmente sul terreno e sulle reti permanenti. È vietato l'uso di prodotti chimici che provochino o agevolino l'abscissione dei frutti (cascolanti).

La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine d'oliva ad indicazione geografica protetta «Olio di Calabria» deve essere effettuata nel periodo compreso tra il 15 settembre ed il 15 gennaio dell'annata di produzione olearia. Le olive raccolte dovranno essere trasportate con cura, in cassette, cassoni o altri contenitori rigidi che favoriscano l'areazione. È vietato l'uso di sacchi o balle. L'eventuale conservazione delle olive presso i frantoi deve avvenire in strati sottili in cassette, cassoni o altri contenitori rigidi che favoriscano l'areazione, evitando fenomeni di surriscaldamento e/o fermentazione. Le olive raccolte devono essere conservate in frantoio fino alla fase di molitura che deve avvenire entro, e non oltre, le ventiquattro ore successive alla raccolta.

Le olive raccolte devono presentarsi: sane, indenni da attacchi di mosca olearia, o con esiti d'infestazione inferiore al 10%. La produzione massima di olive ad ettaro non potrà essere superiore a dodici tonnellate, mentre la resa massimo in olio è fissata nel 20%.

Le olive destinate alla produzione dell'olio extravergine d'oliva ad Indicazione geografica protetta di cui all'art.1 devono essere sottoposte a defogliazione e lavaggio con acqua. Ogni altro trattamento è vietato. I processi di trasformazione consentiti per la produzione dell'olio extravergine d'oliva di cui all'art. 1 sono esclusivamente di tipo meccanico, realizzati in impianti con sistema di estrazione in continuo, dove non si registra alcun trattamento diverso dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione. La temperatura massima di lavorazione consentita in frantoio è di 30° C. Dopo l'estrazione, l'olio deve essere conservato in recipienti di acciaio inox o di altro materiale idoneo alla conservazione dell'olio, perfettamente puliti e senza tracce di detergenti, ubicati in locali freschi ed asciutti con valori di temperatura compresi tra i 12° C ed i 20° C per la conservazione ottimale dell'olio extravergine di oliva, al fine di evitare variazioni indesiderate delle caratteristiche chimiche ed organolettiche tipiche del prodotto. Prima del confezionamento l'olio deve essere sottoposto a decantazione naturale, filtrazione, o altro mezzo di tipo fisico idoneo ad allontanare eventuali residui di lavorazione (morchie, acque di vegetazione). Per ciò che riguarda lo stoccaggio nei contenitori, è possibile utilizzare gas inerti.

Art. 6.
*Legame con l'ambiente geografico*

Nelle aree interessate alla coltivazione dell'olivo per la produzione dell'olio extravergine d'oliva ad indicazione geografica protetta «Olio di Calabria», il clima è caratterizzato da una stagione rigida ed umida, da dicembre a febbraio, con temperature minime che possono scendere sotto gli 8°C, seguita da un periodo estivo caldo e asciutto, da maggio a settembre, con temperature che superano frequentemente i 32°C nel periodo di luglio-agosto, al quale corrispondono lunghi periodi di siccità, attestati dalla bassa percentuale di piovosità, non superiore al 10%, del totale annuo delle precipitazioni (in media 600 *mm)*. Si tratta di un clima temperato ad estate secca, generalmente denominato «mediterraneo». Inoltre i terreni in cui insiste l'olivo risultano di differente morfologia e costituzione frutto di complesse vicende geologiche e tettoniche che hanno portato alla costruzione di una struttura costituita essenzialmente da una serie di falde cristalline, denominata nell'insieme Arco Calabro, derivante dalla deformazione di crosta oceanica e continentale.

Le alte temperature, ed i prolungati periodi di siccità estiva, rappresentano un importante fattore ambientale che interviene nella determinazione di alcuni indici di qualità del prodotto, quali il contenuto fenolico e la composizione acidica, con particolare riferimento ai valori dell'acido oleico che assicurano specificità al prodotto. L'esclusiva provenienza autoctona delle cultivar utilizzabili, con una soglia minima del 90% della composizione varietale, costituisce elemento di specificità del prodotto finale. Questo in virtù del fatto che, come attestato da numerose fonti bibliografiche, gli oli provenienti dalle cultivar autoctone calabresi di maggior impatto quantitativo presenti nel disciplinare di produzione come cultivar prevalenti, presentano, anche singolarmente, caratteristiche fisiche, chimiche e sensoriali, conformi alle specifiche indicate. (fra tutte si segnala «Oli*ve Germoplas - The coltivation,table olive and olive oil industry in Italy*» *edited bay* I. Muzzalupo, *edition INTECH books*, ISBN 978- 953-51-0883-2, november 2012).

L'utilizzo delle cultivar prevalenti permette infatti l'ottenimento di olio con caratteristiche chimiche e sensoriali omogenee e specifiche, ben individuabili che ne definiscono un profilo ben riconoscibile dal consumatore. Tra le «particolarità sensoriali» dell'olio extravergine d'oliva ad indicazione geografica protetta «Olio di Calabria» vi sono in primo luogo il fruttato di oliva verde o appena invaiata, le note floreali e di carciofo, accompagnate da persistenti sentori di erba appena sfalciata, foglia, e pomodoro (verde/maturo). Al gusto, l «Olio di Calabria», si fa apprezzare per la struttura armonica dei suoi costituenti, che lo rendono mediamente dotato di amaro e piccante, caratteristica questa riconducibile al contenuto fenolico, medio-alto.

Per quanto riguarda la denominazione «Olio di Calabria», merita particolare attenzione un documento risalente al 1992, che certifica l'esistenza e la registrazione, presso l'allora «Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato - Ufficio brevetti» del nome «Olio di Calabria» come titolo identificativo attribuito all'olio regionale. Ulteriore documentazione relativa alla commercializzazione dell'oli, in cui
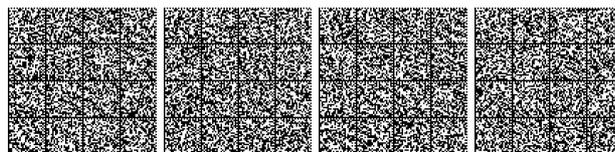
è nuovamente riportata la dicitura Olio di Calabria, è costituita dalle numerose fatture relative al periodo 1975 - 2014. Inoltre, documentazione relativa allo scambio commerciale di olio di Calabria, attestante la qualità riconosciuta del prodotto, si può desumere da ulteriore documentazione risalente al 1865, dalla quale si evince come alcune aree geografiche della regione Calabria, erano fornitrici della Real Casa Borbonica.

La volontà di migliorare la qualità dell'Olio di Calabria e di tutelarne la produzione con lo scopo di commercializzare un prodotto sempre migliore, viene testimoniata dal fatto che già nel lontano 1888 con regio decreto venne istituito in Palmi (RC)» un frantoio sperimentale per il miglioramento dell'olio di oliva « («L'Olio vergine di oliva - un approccio alla valorizzazione» - di Sciancalepore Vito - Hoepli edizioni - anno 2002 pp 141-143). Quanto richiamato in forma documentale dimostra come il binomio Olio-Calabria, è già in essere da lungo tempo.

Inoltre, il binomio Olio-Calabria, quindi, territorio - prodotto ha assunto una fondamentale importanza anche grazie agli sforzi dei produttori calabresi finalizzati all'ottenimento di un prodotto olio extravergine di oliva di qualità, che fosse anche capace di coniugare le condizioni ambientali e la tradizione produttiva. Sforzi riconosciuti e ampiamente premiati nei vari concorsi nazionali ed internazionali.

Concorsi e premi internazionali - 1° Classificato nelle Edizioni IX-XII-XIV-XIX (dal 2001 al 2011) del Premio Naz.le Olio Extravergine d'Oliva di Qualità «Ercole Oliario» - 2° Classificato nella XVII Edizione del Premio Naz.le Olio Extravergine d'Oliva di Qualità «Ercole Olivario» del 2009 - *Gold Medal Los Angeles County Fair Olive Oils of the World* nelle Edizioni del 2004 - 2006-2009 - Premio migliore Olio Extravergine d'Oliva biologico dell'anno L'extravergine - Guida ai migliori oli del mondo di qualità accertata- nelle edizioni 2005-2009 - 2010 - 2° posto Primo campionato del mondo Shanghai Expo nell'edizione del 2010 - 3° classificato Premio Montiferru nell'edizione del 2009 - *Gold Prestige* Terraolivo nelle Edizioni 2011 - 2012. I numerosi riconoscimenti hanno negli ultimi anni contribuito ad accrescere e consolidare la reputazione tra gli operatori e tra i consumatori dell'Olio di Calabria legata ad un olio che in sé porta delle specificità ben definite, e che con il riconoscimento vedrebbe la giusta tutela, la giusta promozione, ed il necessario controllo.

Art. 7.
*Controllo*

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto, da una struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1151/2012. L'organismo di controllo incaricato è suolo e salute - con sede in via Paolo Borsellino, 12/B - 61032 Fano (PU) Italia - Tel +39 0721 860543 - Fax +39 0721 869679 - E- mail: info@suoloesalute.it

Art. 8.
*Designazione e presentazione*

All'indicazione geografica protetta «Olio di Calabria» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: «fine», «scelto», «selezionato», «superiore». Sono ammessi i riferimenti veritieri e documentabili atti ad evidenziare l'operato dei singoli produttori o le tecniche di produzione, quali: «monovarietale» seguito dal nome della varietà utilizzata, «raccolto meccanicamente», ecc., preventivamente autorizzati dall'Organismo di controllo.

È consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Il nome dell'indicazione geografica protetta «Olio di Calabria» deve figurare in etichetta con caratteri chiari e indelebili, in modo da poter essere distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. Sull'etichetta deve inoltre essere riportato il logotipo descritto nel presente art. 8 ed il simbolo europeo della IGP.

L'olio extravergine d'oliva a indicazione geografica protetta «Olio di Calabria» deve essere immesso al consumo in recipienti idonei quali bottiglie di vetro scuro, ceramica e terracotta smaltata o recipienti in banda stagnata di capacità non superiore a litri 5 sigillati e provvisti di etichetta.

In etichetta è obbligatorio indicare l'annata di produzione delle olive. L'etichetta dovrà riportare il logo della IGP «Olio di Calabria» come di seguito descritto: il logo per l'olio extravergine di oliva IGP «Olio di Calabria» Il logo presenta l'immagine di un albero di ulivo il cui tronco, formato da cinque linee (riferite alle provincie calabresi), si dispone in modo da formare il disegno stilizzato della Calabria. Le linee diventano corteccia e sostengono il fogliame portatore di frutti e di attività.

Il font utilizzato per la realizzazione del logo sono Narziss Drop per la dicitura «Olio di Calabria IGP». Il *payoff* aggiunto al logo (calabrese in ogni goccia) è legato al concetto di cooperazione tra parti e alla relativa capacitàà di costruire un futuro solido partendo da tradizioni e abitudini comuni, preziose e consolidate.

**23A02787**

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Estinzione della Parrocchia di S. Giorgio, in Sant'Urbano, frazione Carmignano

Con decreto del Ministro dell'interno del 26 aprile 2023 viene estinta la Parrocchia di S. Giorgio, con sede in Sant'Urbano (PD), frazione Carmignano.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente estinto è devoluto secondo le modalità disposte dal provvemento canonico.

**23A02795**
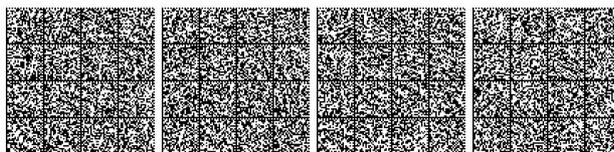
**Estinzione della Parrocchia di S. Giovanni Battista, in Sant'Urbano, frazione Balduina**

Con decreto del Ministro dell'interno del 26 aprile 2023 viene estinta la Parrocchia di S. Giovanni Battista, con sede in Sant'Urbano (PD), frazione Balduina.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente estinto è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

**23A02796**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

**Approvazione della delibera dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura n. 26/2022, adottata dal comitato amministratore della Gestione separata agrotecnici, in data 14 dicembre 2022.**

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0005128/ENP-AGR-L-147 del 4 maggio 2023 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera dell'ENPAIA n. 26/2022, adottata dal comitato amministratore della Gestione separata agrotecnici in data 14 dicembre 2022, concernente l'erogazione di provvidenze a sostegno degli iscritti *ex* art. 29, comma 6, del regolamento per la previdenza obbligatoria degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati.

**23A02830**

**Approvazione della delibera n. 6 adottata dal consiglio nazionale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti in data 30 novembre 2022.**

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0004936/FAR-L-156 del 28 aprile 2023 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 6 adottata dal Consiglio nazionale dell'ENPAF in data 30 novembre 2022, concernente la determinazione del contributo di maternità per l'anno 2023, in misura pari a euro 9,00 *pro-capite*.

**23A02831**

**Approvazione della delibera n. 204/2022 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 28 settembre 2022.**

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0004911/GEO-L-188 del 27 aprile 2023 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 204/2022 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa geometri in data 28 settembre 2022, concernente la determinazione, per l'anno 2023, dell'importo del contributo soggettivo ed integrativo minimo, dei trattamenti pensionistici nonché degli scaglioni di reddito per il calcolo della pensione.

**23A02832**

**Approvazione della delibera n. 5 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi in data 12 gennaio 2023.**

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0005239/BIO-L-77 del 5 maggio 2023 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 5 adottata dal consiglio di amministrazione dell'ENPAB in data 12 gennaio 2023, concernente la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione di cui all'art. 1, comma 231 e s.s., della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023).

**23A02833**

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

**Programma integrato di edilizia residenziale sociale di cui alle delibere C.I.P.E. n. 127 del 22 dicembre 2017 e n. 55 del 24 luglio 2019 - Conferma del finanziamento alle Regioni Lombardia, Valle d'Aosta e Basilicata, limitatamente all'intervento dell'ATER Matera, e concessione alla Regione Sicilia e Basilicata, limitatamente all'intervento dell'ATER Potenza, di un nuovo termine per adempiere a quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, del decreto 3 maggio 2021.**

Sul sito www.mit.gov.it (Amministrazione Trasparente) è stato pubblicato il decreto interministeriale Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Ministero dell'economia e delle finanze n. 70 del 23 marzo 2023 con il quale, nell'ambito del programma integrato di edilizia residenziale sociale di cui alle delibere C.I.P.E. n. 127 del 22 dicembre 2017 e n. 55 del 24 luglio 2019, è stato confermato il finanziamento alle Regioni Lombardia, Valle d'Aosta e Basilicata, limitatamente all'intervento dell'ATER Matera, e concesso alla Regione Sicilia e Basilicata, limitatamente all'intervento dell'ATER Potenza, un nuovo termine di novanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dello stesso provvedimento, per adempiere a quanto disposto dall'art. 2, comma 1, del decreto interministeriale n. 193 del 3 maggio 2021, in deroga al termine di decadenza ivi previsto.

**23A02823**

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GU1-114) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

**€ 1,00**